

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1992

RESOCONTO STENOGRAFICO

24.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 16 LUGLIO 1992

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARIO D'ACQUISTO

INDI

DEL PRESIDENTE GIORGIO NAPOLITANO

INDICE

	PAG.		PAG.
Assegnazione di un disegno di legge a Commissione in sede legislativa	1193	Proposta di legge (Autorizzazione di relazione orale) . . .	1232
Gruppi parlamentari: (Modifica nella costituzione)	1193	Proposta di legge costituzionale (Seguito della discussione): VIOLANTE ed altri; FINI ed altri; PAPPALARDO; BATTISTUZZI ed altri; PIERLUIGI CASTAGNETTI ed altri; ALFREDO GALASSO ed altri; TASSI; PAISSAN ed altri; BINETTI ed altri; BOSSI ed altri; MASTRANTUONO ed altri, approvata dalla Commissione in un testo unificato con il titolo: Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (86-445-529-534-620-806-841-851-854-898-1055) (Prima deliberazione)	
Missioni:	1193	PRESIDENTE	1194, 1197, 1198, 1200, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1223, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231
Per fatto personale			
PRESIDENTE	1233		
TESTA ENRICO (gruppo PDS)	1233		
Per lo svolgimento di una interpellanza e di interrogazioni			
PRESIDENTE	1233, 1234		
BATTAGLIA AUGUSTO (gruppo PDS)	1234		
POLI BORTONE ADRIANA (gruppo MSI-destra nazionale)	1233		

24.

N.B. I documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula sono pubblicati nell'*Allegato A*.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati e le risposte scritte alle interrogazioni sono pubblicati nell'*Allegato B*.

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1992

	PAG.		PAG.
AYALA GIUSEPPE (gruppo repubblicano)	1223	LAZZATI MARCELLO LUIGI (gruppo lega nord)	1229
BERSELLI FILIPPO (gruppo MSI-destra nazionale), <i>Relatore di minoranza</i> . . .	1198	MACERATINI GIULIO (gruppo MSI-destra nazionale)	1210
	1210	MASTRANTUONO RAFFAELE (gruppo PSI)	1214
BINETTI VINCENZO (gruppo DC)	1216	MATTEOLI ALTERO (gruppo MSI-destra nazionale)	1221
BIONDI ALFREDO (gruppo liberale)	1217, 1229	MATTIOLI GIANNI FRANCESCO (gruppo dei verdi)	1217
BOATO MARCO (gruppo dei verdi)	1207, 1208	MAZZUCONI DANIELA, <i>Sottosegretario di Stato per la giustizia</i>	1205
BOSSI UMBERTO (gruppo lega nord)	1205	PAISSAN MAURO (gruppo dei verdi)	1225
CASINI CARLO (gruppo DC), <i>Relatore per la maggioranza</i>	1194	PANNELLA MARCO (gruppo federalista europeo)	1220, 1231
	1220	RONCHI EDOARDO (gruppo dei verdi)	1214
COLAIANNI NICOLA (gruppo PDS)	1206	SENESE SALVATORE (gruppo PDS)	1222
DE PASQUALE PANCRAZIO ANTONINO (gruppo rifondazione comunista)	1197, 1232	TARADASH MARCO (gruppo federalista europeo)	1216, 1227
FERRI ENRICO (gruppo PSDI)	1219	TASSI CARLO (gruppo MSI-destra nazionale)	1207
FINOCCHIARO FIDELBO ANNA MARIA (gruppo PDS)	1213	TATARELLA GIUSEPPE (gruppo MSI-destra nazionale)	1209, 1211
FRONZA CREPAZ LUCIA (gruppo DC)	1214	VALENSISE RAFFAELE (gruppo MSI-destra nazionale)	1226
GALANTE SEVERINO (gruppo rifondazione comunista)	1213, 1223	VIOLANTE LUCIANO (gruppo PDS)	1194
GALASSO ALFREDO (gruppo movimento per la democrazia: la Rete)	1212, 1228	Ordine del giorno della seduta di domani	1234
GASPARRI MAURIZIO (gruppo MSI-destra nazionale)	1215		
GITTI TARCISIO (gruppo DC), <i>Presidente della Commissione speciale per l'esame delle proposte di legge concernenti la riforma dell'immunità parlamentare</i>	1231		

La seduta comincia alle 9,40.

ALFREDO GALASSO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Azzolini, Cafarelli, Del Mese, de Luca, Foschi, Fracanzani, Luigi Grillo, Melillo e Rivera sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono quindici, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A ai resoconti della seduta odierna.

Modifica nella costituzione di gruppi parlamentari.

PRESIDENTE. Comunico che in data 14 luglio 1992 l'assemblea dei deputati del gruppo del PSDI ha eletto l'onorevole Enrico Ferri, presidente del gruppo stesso.

Il presidente del gruppo parlamentare liberale ha comunicato, con lettera in data 15 luglio 1992, che l'onorevole Andrea Marcucci è stato eletto vicepresidente del gruppo stesso.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea sa-

ranno pubblicate nell'allegato A ai resoconti della seduta odierna.

Assegnazione di un disegno di legge a Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di aver proposto nella seduta di ieri, a norma del comma 1 dell'articolo 92 del regolamento, che il seguente disegno di legge sia deferito alla VI Commissione permanente (Finanze), in sede legislativa:

«Adeguamento alle direttive 83/181/CEE e 83/183/CEE, del 28 marzo 1983, come modificate, rispettivamente, dalle direttive 88/331/CEE, del 13 giugno 1988, e 89/604/CEE, del 23 novembre 1989, concernenti franchigie fiscali applicabili a talune importazioni definitive di beni» (956) *(con parere della I, della III, della V, della X Commissione e della Commissione speciale per le politiche comunitarie).*

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione della proposta di legge costituzionale: Violante ed altri; Fini ed altri; Pappalardo; Battistuzzi ed altri; Pierluigi Castagnetti ed altri; Alfredo Galasso ed altri; Tassi; Paissan ed altri; Binetti ed altri; Bossi ed altri; Mastrantuono ed altri, approvata dalla

Commissione in un testo unificato con il titolo: Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (86 - 445 - 529 - 534 - 620 - 806 - 841 - 851 - 854 - 898 - 1055) (prima deliberazione).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione, in prima deliberazione, della proposta di legge costituzionale: Violante ed altri; Fini ed altri; Pappalardo; Battistuzzi ed altri; Pierluigi Castagnetti ed altri; Alfredo Galasso ed altri; Tassi; Paissan ed altri; Binetti ed altri; Bossi ed altri; Mastrantuono ed altri, approvata dalla Commissione in un testo unificato con il titolo: Modifica dell'articolo 68 della Costituzione.

Ricordo che nella seduta di ieri si sono esauriti gli interventi sull'articolo unico del testo unificato della Commissione e sul complesso degli emendamenti e subemendamenti ad esso riferiti (*vedi l'allegato A*).

Avverto che sono stati presentati gli ulteriori subemendamenti Barbera 0.1.33.1 e CiccioMessere 0.1.33.2 (*vedi l'allegato A*), che sono in distribuzione in copia.

La Presidenza si riserva altresì di consentire la trasformazione di alcuni emendamenti in subemendamenti.

LUCIANO VIOLANTE. Chiedo di parlare sull'ordine delle votazioni.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Per evitare di porre questioni successivamente nel corso della seduta, e naturalmente rispettando il lavoro degli uffici, vorrei sapere per quale motivo gli emendamenti Barbera 1.31 e Galante 1.29 siano stati collocati, nell'ordine di votazione, dopo l'emendamento 1.33 della Commissione.

Chiedo questo perché l'emendamento 1.33 della Commissione, formulato, presumo, nella giornata di ieri dal Comitato dei nove, prevede sostanzialmente la sospensione del procedimento penale entro il termine di 90 giorni, con deliberazione motivata. Gli altri due emendamenti cui ho fatto prima riferimento aggiungono a tale requisito quello dell'adozione della deliberazione, rispettivamente a maggioranza dei due terzi o a

maggioranza assoluta dei componenti. Inoltre, l'emendamento Barbera 1.31 richiede che la sospensione intervenga dopo l'esercizio dell'azione penale e non prima. Pertanto gli emendamenti Barbera 1.31 e Galante 1.29 ci sembrano più lontani dal testo. Infatti, chiedendo la sospensione dopo che il pubblico ministero ha già esercitato l'azione penale ci troviamo molto più avanti rispetto alla fase individuata dell'emendamento 1.33 della Commissione.

Per tali motivi a noi sembrerebbe che gli emendamenti Barbera 1.31 e Galante 1.29 andrebbero votati prima dell'emendamento 1.33 della Commissione. In ogni caso, senza volere con questo sollevare alcuna polemica, vorremmo comprendere le ragioni di quest'ordine nelle votazioni.

PRESIDENTE. Onorevole Violante, la Presidenza si riserva di approfondire la questione da lei sollevata.

Prego il relatore per la maggioranza, onorevole Casini, di esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti presentati.

CARLO CASINI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione esprime parere contrario sull'emendamento Maroni 1.14. Esprime parere favorevole sull'emendamento Colaianni 1.27, modificato dal subemendamento 01.27.1 della Commissione, del quale raccomando l'approvazione.

Il parere della Commissione è contrario sugli emendamenti Pappalardo 1.1, Paissan 1.12, Maroni 1.15, Berselli 1.4, Alfredo Galasso 1.24; è contrario altresì sugli identici emendamenti Berselli 1.5, Ronchi 1.16, Fronza Crepaz 1.26 e Vigneri 1.28, anche se ho già avuto modo di dichiarare nei giorni scorsi che sulla questione relativa alle perquisizioni sono personalmente di diverso avviso.

Esprimo parere contrario sull'emendamento Berselli 1.6 e parere favorevole sull'emendamento CiccioMessere 1.17. Il parere è altresì contrario sull'emendamento Berselli 1.7, nonché sugli identici emendamenti Ayala 1.2, Berselli 1.8, Paissan 1.13 e Alfredo Galasso 1.25.

Per quanto riguarda i successivi emendamenti, che credo siano investiti dalla que-

stione sollevata dall'onorevole Violante, la Commissione ha presentato l'emendamento 1.33 sostitutivo del terzo capoverso del comma 1 — di cui raccomando l'approvazione — che si fa carico delle varie questioni poste con i diversi emendamenti. La più importante è quella volta a stabilire il momento in cui l'autorità giudiziaria si deve rivolgere al Parlamento, individuandolo nella conclusione delle indagini preliminari e nell'inizio dell'azione penale vera e propria.

Circa la problematica relativa al termine entro il quale la Camera può disporre la sospensione, la Commissione con questo emendamento prevede un termine di 90 giorni anziché di 60, tenendo conto delle osservazioni secondo cui, in certi periodi, la Camera sospende i suoi lavori per le ferie oppure può intervenire uno scioglimento anticipato delle Camere.

Questo è il motivo per cui si è ritenuto opportuno allungare i termini per non impedire di fatto una pronuncia della Camera. Sotto questo profilo, dunque, riteniamo che gli altri emendamenti concernenti la medesima materia trattata dall'emendamento 1.33 della Commissione possano essere da esso riassorbiti. Pertanto invito i presentatori a ritirare gli emendamenti Mastrantuono 1.3, Barbera 1.31, Galante 1.29 e Ayala 1.32.

Per quanto riguarda l'emendamento Finocchiaro Fidelbo 1.30, non si può parlare di assorbimento, perché in esso è prevista un'ipotesi diversa; pertanto, bisognerà comunque votarlo, anche se non spetta al relatore decidere l'ordine della votazione. La Commissione esprime tuttavia parere contrario sull'emendamento Finocchiaro Fidelbo 1.30.

La Commissione raccomanda — ripeto — l'approvazione del proprio emendamento 1.33 che raccoglie in un certo senso il contenuto degli emendamenti Mastrantuono 1.3, Barbera 1.31, Galante 1.29 e Ayala 1.32. Pertanto, per quanto riguarda questi ultimi, la Commissione invita — ripeto — i presentatori a ritirarli: in caso contrario, esprime parere contrario.

La Commissione esprime altresì parere contrario sugli emendamenti Cicciolessere 1.18, Biondi 1.22 e 1.23, Cicciolessere 1.19

e Berselli 1.10. Invita i presentatori a ritirare gli emendamenti Berselli 1.9 e 1.11 e Cicciolessere 1.20; altrimenti il parere è contrario.

La Commissione esprime infine parere contrario sui subemendamenti Barbera 0.1.33.1 e Cicciolessere 0.1.33.2.

Vorrei ora motivare brevemente il parere negativo espresso dalla Commissione. Innanzitutto vorrei richiamarmi alla questione dell'istanza del parlamentare perché si apra il procedimento davanti al Parlamento, contenuta nel subemendamento Cicciolessere 0.1.33.2 (e peraltro già presentata nel suo emendamento 1.18). La Commissione, a grande maggioranza, ritiene che, trattandosi di prerogative del Parlamento e non del singolo, non si possa rimettere alla volontà del parlamentare l'inizio della procedura. Oltre tutto, da un punto di vista pratico, ciò metterebbe in imbarazzo i singoli che potrebbero persino essere indotti a ridurre, per ragione di immagine, la loro possibilità di difesa. Ad ogni modo, il parere della Commissione è largamente contrario.

Per quanto riguarda il subemendamento Barbera 0.1.33.1., esso ripropone una serie di questioni su cui un margine di opinabilità resta. La Commissione, a maggioranza, ritiene — e dicendo ciò mi riferisco in particolare agli emendamenti Biondi 1.22 e 1.23 — che la deliberazione della Camera debba essere motivata. A noi sembra che la motivazione della deliberazione sia una garanzia ulteriore della serietà del lavoro; essa, infatti, consentirebbe di effettuare un controllo e potrebbe assumere, per esempio, la forma di un ordine del giorno. In tal modo si renderebbe in un certo senso più facile il rispetto di una legalità che non si nasconde dietro l'assenza di motivazione.

Per quanto riguarda il termine, ho già detto che quello di 90 giorni sembra più congruo per rispondere alle critiche di chi afferma che il periodo feriale e lo scioglimento, anticipato o meno, delle Camere corrispondono ad un momento in cui il lavoro parlamentare è più difficile.

Per quanto concerne le modalità di scrutinio, il subemendamento Barbera 0.1.33.1 propone lo scrutinio palese, ma è chiaro che siamo di fronte ad una materia opinabile. Lo

scrutinio palese consente il controllo del voto da parte del popolo, detentore della sovranità; ma è anche vero che si tratta di materia riguardante, e in modo fortemente penetrante, le persone. Vale quindi la regola generale del voto segreto, destinato a garantire meglio la libertà del voto misurata sulla coscienza più che sugli obblighi assunti nei confronti di determinate persone. La Commissione, a maggioranza, ha ritenuto preferibile lo scrutinio segreto; si è fatta dunque valere la regola generale del voto segreto su materie riguardanti persone.

In merito al problema della maggioranza, è chiaro che una maggioranza assoluta per disporre la sospensione del procedimento è una garanzia ulteriore contro possibili deformazioni dell'istituto che impediscano lo svolgimento dei processi: è più difficile, infatti, raggiungere una maggioranza assoluta che una semplice. Tuttavia, secondo la Commissione, non vi è bisogno di introdurre tale meccanismo, in quanto tutta la procedura è già garantita contro le deviazioni dal fatto che l'intervento del Parlamento avviene dopo le indagini preliminari, cioè quando non vi è più il segreto ed il controllo politico è fortissimo.

Vi è inoltre e soprattutto una ragione di tutela delle minoranze; il meccanismo comporta che la mancata decisione implica la prosecuzione del processo. Noi (su questo mi soffermerò tra poco) vogliamo che venga assunta una decisione e già ora, nell'attuale sistema, il regolamento prevede che intervenga entro un dato termine; ma, di fatto, questa prescrizione non viene rispettata. È chiaro che dare rilievo costituzionale al termine rafforza molto l'obbligo, ma non si può neppure escludere che, in pratica, il termine non sia rispettato, per una qualsiasi ragione. Una di tali ragioni è il possibile ostruzionismo, che è tanto più facile quanto più elevato è il *quorum* del voto. Quindi, se una minoranza non ha i mezzi per difendersi, alle maggioranze è più facile impedire la formazione del *quorum* e far sì che il processo continui anche quando sarebbe stata chiarissima la natura invasiva dell'attività giudiziaria nei confronti di un parlamentare di minoranza.

Devo dire con molta convinzione che, pur

essendo anche questa materia opinabile che non investe i principi (si può quindi sbagliare), la tendenza a mantenere il *quorum* della maggioranza semplice si può motivare in base alle argomentazioni ispirate a ragionevolezza che ho illustrato.

Voglio aggiungere che alcuni emendamenti hanno un contenuto serio ed accettabile, che peraltro non mi pare possa essere recepito da un testo costituzionale il quale per sua natura, deve essere essenziale ed asciutto. Mi riferisco in particolare all'emendamento Berselli 1.9, che, al primo comma, terzo capoverso, propone di aggiungere che il procedimento è sospeso limitatamente al parlamentare. È ovvio che la sospensione riguarda quest'ultimo, fermo restando il potere del giudice (che già esiste) di sospendere, per un motivo di intrinseca connessione, anche le azioni nei confronti di altri imputati oppure di separare i procedimenti. Non sono quindi contrario all'espressione «limitatamente al parlamentare», ma ritengo che sia inutile o comunque non adatta ad un testo costituzionale; invito quindi il collega Berselli a ritirare il suo emendamento 1.9.

Per quanto riguarda gli emendamenti Berselli 1.11 e Ciccimessere 1.20, sono perfettamente d'accordo; credo cioè che il termine dei 90 giorni debba decorrere dal momento in cui la comunicazione arriva al Parlamento, altrimenti è ovvio che si possa perdere tempo ad opera dei pubblici ministeri, dei ministeri e così via, ed il termine è largamente consumato prima che il Parlamento se ne possa occupare.

Per questa ragione il collega Berselli propone di sostituire, al terzo capoverso, le parole «dalla comunicazione» con le parole «dalla ricezione della comunicazione». Sono d'accordo nella sostanza. Peraltro, lo ripeto, dato che il testo costituzionale deve essere molto asciutto, credo sia preferibile, per ragioni letterarie, il testo della Commissione, che già fa intendere questo. Assicuro comunque il collega Berselli che il regolamento dovrà assolutamente recepire questo principio. Sono quindi perfettamente d'accordo con la formulazione proposta, ma ritengo che la natura della questione sia di carattere regolamentare; per questo invito i presentatori a ritirare l'emendamento Berselli 1.11.

In ordine all'emendamento CiccioMessere 1.20, ritengo che sia un'istanza giusta quella di informare il Consiglio superiore della magistratura dei casi in cui viene disposta la sospensione del procedimento; sono perfettamente d'accordo. Mi pare tuttavia che una norma di questo tipo debba essere inserita nel regolamento della Camera e non nella Costituzione, che è composta da 139 articoli in cui deve essere compreso tutto. Per questa ragione ho espresso parere contrario, con riferimento non alla sostanza ma alla forma.

Un'ultima considerazione vorrei rivolgere a coloro i quali chiedono di sostituire, al terzo capoverso, la parola «può» con la parola «deve». Il terzo capoverso è costruito in modo tale per cui nel termine di 90 giorni la Camera può sospendere il procedimento. Con questa espressione intendiamo prevedere che la Camera esamina gli atti e decide se sospendere o meno; la norma è tesa soprattutto a sottolineare, nello stile asciutto della Costituzione, la facoltà di sospensione che la Costituzione stessa attribuisce alla Camera. Se noi stabiliamo invece che la Camera «deve» sospendere, è chiaro che si dispone che debba sospendere sempre; il che non è possibile. Potremmo forse prevedere che la Camera assuma una deliberazione, decida e possa sospendere, ma mi sembra difficile rendere questa espressione in un testo costituzionale. Anche in questo caso, quindi, il relatore per la maggioranza e la Commissione sono perfettamente d'accordo, nella sostanza, con i presentatori dell'emendamento, ma ritengono che il concetto sia già implicito nel contenuto del testo della Commissione e che non abbia bisogno di ulteriori specificazioni.

Il desiderio di alcuni di veder garantito che il Parlamento non si disinteresserà dopo la trasmissione degli atti, ma deciderà, può essere realizzato a livello regolamentare; è il regolamento che non solo può specificare meglio che la Camera deve disporre la sospensione del procedimento, ma può anche stabilire le garanzie perché questo avvenga. È chiaro infatti che non serve a niente introdurre l'obbligo di decidere se non si stabiliscono meccanismi contro possibili ostruzionismi. È il regolamento che non solo

dovrà disporre che la decisione va comunque presa, come del resto già prevede il testo costituzionale, secondo il relatore, ma dovrà indicare in maniera dettagliata le modalità, ad esempio contingentando i tempi, stabilendo che oltre un certo termine si vota comunque, per evitare che il passaggio del tempo avvenga senza una decisione.

Mi pare di avere così espresso il parere su tutti i punti oggetto della discussione.

PANCRAZIO ANTONINO DE PASQUALE. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANCRAZIO ANTONINO DE PASQUALE. La prima questione che vorrei porle, signor Presidente, è la richiesta che vengano immediatamente sconvocate le riunioni delle Commissioni attualmente in corso; credo che il fatto che si discuta in queste condizioni la fase decisiva di una revisione costituzionale rappresenti una vergogna.

La seconda questione che intendo sollevare è relativa al rapporto tra l'emendamento 1.33 della Commissione e gli emendamenti Barbera 1.31 e Galante 1.29; ho sentito dire che questi ultimi sarebbero assorbiti dall'emendamento della Commissione. Io non credo che sia possibile, perché ci sono differenze profonde e sostanziali. In proposito ha dunque molto valore il concetto che è stato espresso in questa sede dall'onorevole Violante circa l'ordine di votazione di questi tre emendamenti, che sono poi quelli centrali della discussione.

PRESIDENTE. Onorevole De Pasquale, su quest'ultima materia la Presidenza si è già riservata di decidere. Circa il fatto che alcuni emendamenti fossero assorbiti da quello della Commissione per ora abbiamo ascoltato il parere, sia pure autorevole, del relatore per la maggioranza. Vedremo, dopo un approfondimento della materia, quali dovranno essere le determinazioni della Presidenza.

Vorrei ora pregare il relatore di minoranza...

MILZIADE CAPRILI. Le Commissioni, Presidente!

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1992

PRESIDENTE. Per le Commissioni la Presidenza sta provvedendo alla sconvocazione. Per altro tra poco la Presidenza darà il preavviso di venti minuti previsto dal regolamento per le votazioni mediante procedimento elettronico, e quindi ci sarà il tempo e il modo perché i colleghi impegnati in Commissione possano raggiungere l'aula. Comunque — ripeto — la Presidenza sta già provvedendo in tal senso. Il richiamo dell'onorevole De Pasquale mi è sembrato particolarmente opportuno.

Invito il relatore di minoranza, onorevole Berselli, ad esprimere il parere sugli emendamenti e subemendamenti presentati.

FILIPPO BERSELLI, Relatore di minoranza. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in riferimento ai vari emendamenti e subemendamenti presentati ritengo necessario spendere due parole in più dello stretto indispensabile perché la materia merita una particolare attenzione.

La nostra e la mia posizione sono particolarmente chiare. Noi siamo per il mantenimento del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione, cioè quel comma che prevede il cosiddetto principio della insindacabilità, mentre siamo per l'abrogazione *tout court* del secondo e del terzo comma, cioè del concetto generale dell'autorizzazione a procedere ed altresì del concetto della cosiddetta inviolabilità. Vogliamo mettere cioè sullo stesso piano il parlamentare ed il singolo cittadino.

Vorremmo altresì fare opera di giustizia a proposito della posizione, ingiustificatamente oggi diversa, dei consiglieri comunali, provinciali e regionali rispetto a quella dei deputati e senatori. Vorremmo cioè in sostanza ripristinare un principio di civiltà giuridica secondo cui la legge è, o comunque dovrebbe essere, uguale per tutti. Desideriamo dare una risposta chiara, precisa, comprensibile a quella cosiddetta opinione pubblica che legittimamente si attende da quest'Assemblea, e fin da oggi, un chiaro segnale di rinnovamento.

Se dovesse passare il testo della Commissione ci troveremmo dinanzi, come ho già chiarito in sede di relazione di minoranza, ad un vero e proprio «papocchio», cioè ad

una presa in giro della gente comune, che si attendeva e si attende...

PRESIDENTE. Onorevole Berselli, mi scusi se la interrompo, ma ...

FILIPPO BERSELLI, Relatore di minoranza. Adesso arrivo ai singoli emendamenti.

PRESIDENTE. Le ricordo che i pareri debbono essere stringati. In teoria dovrebbero consistere in un «sì» o in un «no». Lei li motiva, e fa bene; ma la prego di farlo sinteticamente.

FILIPPO BERSELLI, Relatore di minoranza. Certo, Presidente.

Dicevo quindi che questa è la nostra posizione di carattere generale.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.14, con cui i colleghi Maroni e Borghezio si propongono di abrogare l'articolo 68 della Costituzione nel suo complesso, e quindi anche il primo comma, che sancisce il principio della insindacabilità, noi siamo in disaccordo. E siamo in disaccordo perché ciò è cosa ben diversa dall'escludere dal nostro ordinamento costituzionale il principio perverso dell'autorizzazione a procedere, che ha determinato guasti incredibili. Basti pensare che nella scorsa legislatura, su 256 domande di autorizzazione a procedere, onorevole Presidente, soltanto...

MARCELLO LUIGI LAZZATI. Devi limitarti ad esprimere il parere, non puoi dilungarti così!

FILIPPO BERSELLI, Relatore di minoranza. Lasciami parlare. Come relatore di minoranza posso illustrare il parere sui vari emendamenti motivandolo. Tu non sei relatore di minoranza: la prossima volta fai una relazione, e potrai intervenire.

PRESIDENTE. La prego di essere stringato, onorevole Berselli!

FILIPPO BERSELLI, Relatore di minoranza. Su 256 domande di autorizzazione a procedere soltanto il 10 per cento circa sono state accolte!

Siamo quindi contrari a che si abroghi il primo comma, perché così facendo si eliminerebbe dal nostro ordinamento giuridico quello che costituisce un principio di libertà per l'intero Parlamento e per i suoi singoli componenti, che hanno indubbiamente il diritto sacrosanto, che nasce dal mandato che hanno ricevuto dagli elettori, di esprimere liberamente i propri voti, le proprie opinioni, il proprio pensiero, nel contesto dell'attività parlamentare.

Sono favorevole al subemendamento 0.1.27.1 della Commissione perché, al di là dell'opinione generale che abbiamo espresso sul testo della Commissione, l'articolo 122 della Costituzione prevede esattamente lo stesso principio, e cioè che i consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. In sostanza si introdurrebbe per i parlamentari lo stesso principio già vigente per i consiglieri regionali.

L'emendamento Colaianni 1.27 si propone di reintrodurre il primo comma dell'articolo 68 della Costituzione attualmente in vigore, e sono favorevole perché questa formulazione ci sembra più restrittiva e rigorosa di quella proposta dalla Commissione. In sostanza, l'attuale primo comma dell'articolo 68 della Costituzione ci sembra ponga dei limiti oltre i quali non potrebbe andare una interpretazione giurisprudenziale — anche se essa è stata comunque data — volta ad estendere oltre l'accettabile il concetto di insindacabilità. Quindi tra la formulazione del primo comma proposta dalla Commissione e quella dell'emendamento Colaianni 1.27, noi preferiamo quest'ultima.

L'emendamento Pappalardo 1.1 propone di aggiungere dopo il primo capoverso del comma 1 il seguente: «Analogha tutela è estesa ai parlamentari che, dopo la loro proclamazione, vengono rinviati a giudizio con intento persecutorio per opinioni precedentemente espresse». Noi siamo contrari a questa proposta.

Siamo altresì contrari all'emendamento Paissan 1.12, poiché riteniamo che l'interessato non possa chiedere alla Camera cui appartiene di avvalersi della prerogativa di

cui al comma 1 dell'articolo 68. Desidero però ricordare una questione di particolare importanza che ho sollevato in sede di Comitato dei nove ieri pomeriggio: il testo della Commissione prevede, al terzo comma, che la Camera alla quale appartiene il parlamentare possa disporre, con deliberazione motivata la sospensione del procedimento nel termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione da parte dell'autorità giudiziaria. Scaduto tale termine, il pubblico ministero avrebbe facoltà di chiedere il rinvio a giudizio dell'indagato. Il problema che nasce da questa prescrizione riguarda il caso in cui ci si trovi di fronte ad un'ipotesi di insindacabilità: il nuovo testo della Commissione non prevede infatti un meccanismo atto ad impegnare la Giunta per il regolamento ad intervenire per impedire che il pubblico ministero, trascurando il principio della insindacabilità, possa proseguire nella richiesta di rinvio a giudizio con la fissazione dell'udienza preliminare.

Secondo noi si tratta di un problema molto importante, che il collega Paissan e gli altri hanno cercato di risolvere con il loro emendamento 1.12, in base al quale un membro del Parlamento che sia sottoposto a procedimenti per fatti che ritenga coperti dalla prerogativa di cui al comma 1 (quello relativo all'insindacabilità) possa chiedere alla Camera a cui appartiene che sia fatta valere tale condizione.

In sostanza in Commissione si è discusso proprio di ciò, e in quella sede non siamo riusciti a trovare un meccanismo che consentisse alle Camere di intervenire qualora il pubblico ministero porti avanti l'indagine in violazione del principio dell'insindacabilità. Ebbene, in questo caso Paissan propone che l'interessato possa «chiedere alla Camera cui appartiene che sia fatta valere tale condizione. Ove l'Assemblea, a maggioranza assoluta dei componenti, accolga l'istanza, il procedimento è archiviato».

Signor Presidente, chiedo pertanto che il Comitato dei nove si riunisca per esaminare l'emendamento Paissan 1.12, che meriterebbe un'attenta considerazione, e che potremmo modificare eliminando l'inciso in cui si prevede che l'Assemblea debba decidere «a maggioranza assoluta dei componenti». In tal modo infatti si favorisce un accordo

surrettizio e consociativo tra il Governo e la più forte forza di opposizione, vale a dire il partito democratico della sinistra.

Il principio previsto nell'emendamento Paissan 1.12 è però giustissimo, e garantisce il parlamentare, per quanto concerne l'insindacabilità, come non fa il testo all'esame dell'Assemblea.

Chiedo quindi formalmente, anche se non sono presenti in aula in questo momento il presidente della Commissione né il relatore, che si sospendano brevemente i lavori dell'Assemblea per dare modo al Comitato dei nove di esaminare, completare e migliorare l'emendamento del collega Paissan.

Con l'emendamento Maroni 1.15, sul quale esprimo parere favorevole, e con il mio emendamento 1.4, del quale raccomando l'approvazione, si propone di sopprimere il secondo ed il terzo capoverso del comma 1. Voglio ricordare a me stesso che l'abrogazione del secondo e terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione non viene richiesta solo dalle frange più oltranziste — chiamiamole così — dell'opinione pubblica, ma da una dottrina particolarmente qualificata. Lo Spagna Musso in una sua ultima pubblicazione perora la tesi dell'abrogazione del secondo e terzo comma della Costituzione. Quindi siamo favorevoli a tali emendamenti.

Con l'emendamento Alfredo Galasso 1.24 si propone di mantenere l'autorizzazione solo per l'adozione di misure restrittive e non per le perquisizioni personali e domiciliari. Noi abbiamo già detto che siamo contrari al mantenimento del secondo e terzo comma dell'articolo 68 anche per quanto riguarda le misure restrittive; però vogliamo dare un contributo positivo e costruttivo. Quindi, se volete proprio mantenere questa tutela (secondo noi inaccettabile, e che determina un'odiosa disparità di trattamento tra parlamentare da una parte e cittadino qualsiasi dall'altra) per quanto riguarda le misure restrittive, fatelo; ma non vi è ragione logica e giuridica per mantenere in piedi la possibilità di intervenire per impedire perquisizioni domiciliari e personali.

Il collega Ferri nel Comitato dei nove ieri pomeriggio ha sollevato una questione importante.

PRESIDENTE. Onorevole Berselli, mi sono permesso di richiamarla più volte all'opportunità di essere più stringato nell'espressione dei pareri, che non può essere ampiamente motivata, ma deve essere sintetica. Mi permetto di sollecitare ancora una volta la sua cortese attenzione sul mio richiamo.

GIUSEPPE TATARELLA. Presidente, si sta accorgendo che le sue interruzioni allungano i tempi?

FILIPPO BERSELLI. Signor Presidente, ne prendo atto, però il regolamento della Camera non fissa dei tempi per l'espressione del parere da parte del relatore per la maggioranza e di quello di minoranza. Quindi non accetto l'invito che mi ha rivolto, perché il regolamento della Camera non prevede limiti di tempo al riguardo.

Come lei stesso ha riconosciuto, perché un parere possa essere compreso dai colleghi, deve essere motivato. Se quindi non spiego le ragioni che ci inducono ad essere favorevoli o contrari ai singoli emendamenti, e mi limito a dire «sì» o «no», impedisco ai colleghi — che devono prestare un minimo di attenzione ad una modifica costituzionale di questo rilievo — di comprendere esattamente i termini della questione.

Gli emendamenti Berselli 1.5, Ronchi 1.16, Fronza Crepaz 1.26, Vigneri 1.28 e Berselli 1.6 in qualche misura incidono sulla questione della perquisizione domiciliare e personale. Noi riteniamo che il parlamentare debba poter essere sottoposto a perquisizioni personali e domiciliari senza bisogno di autorizzazione preventiva, perché sappiamo tutti che questi provvedimenti sono finalizzati all'acquisizione delle prove nel momento in cui queste possono essere acquisite, e divengono totalmente inefficaci se adottati a distanza di tempo. Il pubblico ministero, dottor Di Pietro, all'indomani della concessione dell'autorizzazione a procedere nei confronti di alcuni parlamentari, in un'intervista ha dichiarato che chiedere un'autorizzazione alla perquisizione oggi sarebbe inutile, perché l'accertamento sarebbe stato necessario due o tre mesi fa.

Lo stesso relatore di maggioranza, onorevole Casini, ha ripetutamente espresso le sue perplessità sia in occasione della relazione, sia nel corso di tutti gli incontri che abbiamo avuto nella Commissione speciale e nel Comitato dei nove, e le ha ribadite anche questa mattina. Dobbiamo assolutamente impedire che vi sia una tale salvaguardia ingiustificata nei confronti della casta dei parlamentari, una tutela che, se non fosse prevista da una norma della Costituzione, si potrebbe addirittura considerare incostituzionale.

Il collega Ferri, nel corso della riunione del Comitato dei nove di ieri pomeriggio, si chiedeva come mai si prevede una tutela del parlamentare nei confronti delle perquisizioni, e non anche delle intercettazioni telefoniche. A nostro parere dovrebbe essere esclusa qualunque forma di tutela nei confronti di questi provvedimenti, però il collega Ferri non ha torto: colpisce di più la funzione, la dignità, la riservatezza del parlamentare un'intercettazione telefonica o una perquisizione domiciliare? Ribadiamo, quindi, la nostra ferma convinzione che si debbano parificare tutti i cittadini abolendo qualunque forma di tutela dei parlamentari; tuttavia, se una qualche tutela può essere mantenuta per quanto riguarda le perquisizioni personali, essa è inaccettabile per le perquisizioni domiciliari. Nell'ufficio del parlamentare, tra l'altro, possono venir conservate le prove di reati commessi da altri soggetti.

Mi appello pertanto alla prudenza ed al senso di responsabilità dei colleghi di questo ramo del Parlamento e li invito ad accogliere questi emendamenti, volti ad assicurare un minimo di parità di trattamento tra parlamentari, consiglieri comunali, provinciali e regionali e singoli cittadini.

L'emendamento Berselli 1.7 propone di sostituire l'espressione «sentenza irrevocabile» con «sentenza di condanna». Il precedente Presidente del Consiglio ha dichiarato che, di fronte a situazioni clamorose per quanto riguarda violazioni del codice penale, dopo le condanne di primo e secondo grado si sarebbe dovuti arrivare a ritenere esecutive le pronunce per evitare che cittadini condannati per gravi reati potessero scorrazzare liberamente.

Con questo emendamento noi proponiamo che per sottoporre il parlamentare a provvedimenti restrittivi o di perquisizione sia sufficiente anche una condanna di primo grado. Ciò al fine di assicurare una pari tutela tra cittadini, che magari si trovano già in prigione prima della sentenza di condanna o che vengono assicurati alla giustizia al momento della condanna, e parlamentari, che sfuggono a questa logica e non sono perseguibili dal giudice che pronuncia la sentenza di condanna nei loro confronti.

Sono favorevole agli identici emendamenti Ayala 1.2, Paissan 1.13 e Alfredo Galasso 1.25, che propongono di sopprimere il terzo capoverso del comma 1, così come del resto richiesto dall'emendamento 1.8 a firma del sottoscritto e di altri colleghi del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale. Non una sola, ma più parti politiche hanno quindi avvertito l'esigenza di riformare l'articolo 68 della Costituzione, nel senso di sopprimere il terzo capoverso del testo proposto dalla Commissione.

L'emendamento Finocchiaro Fidelbo 1.30 propone una diversa formulazione del terzo capoverso del comma 1. In particolare, si prevede che la deliberazione della Camera avvenga a maggioranza assoluta dei suoi membri. Sono contrario a tale previsione e, più in generale, a tutte quelle che prevedano una maggioranza qualificata. Ritengo, infatti, che in questo modo il destino del parlamentare sarebbe affidato *tout court* alla volontà del Governo, o meglio alla volontà consociativa espressa dal Governo e da quella o quelle opposizioni che si rendessero disponibili a contribuire alla formazione di determinate maggioranze in quest'aula. Il Governo attuale, per esempio, non è certo in grado di assicurare la maggioranza assoluta in alcun caso di richiesta di sospensione del procedimento nei confronti del singolo parlamentare. Non ci credo! È impossibile! Sorgerà quindi la necessità di un supporto che potrebbe essere offerto, per esempio, dal partito democratico della sinistra. Non è quindi senza motivo che l'emendamento 1.30 sia stato firmato da autorevoli colleghi appartenenti, appunto, al gruppo del PDS.

Sempre con riferimento all'emendamento Finocchiaro Fidelbo 1.30, il parere contrario

è motivato anche dal riferimento che nel testo della proposta emendativa viene fatto allo scrutinio palese. Adottando tale sistema di votazione, infatti, i singoli gruppi politici potrebbero esercitare un controllo nei confronti dei parlamentari, i quali sarebbero quindi... tenuti al guinzaglio, anche con riguardo a materie concernenti posizioni personalissime dei singoli colleghi.

L'emendamento Mastrantuono 1.3, sul quale esprimo la mia contrarietà, propone di sostituire il terzo capoverso del comma 1 con una formulazione nella quale non è contenuto alcun riferimento al concetto della deliberazione motivata. Ferma restando la mia posizione favorevole alla soppressione del terzo capoverso, qualora si dovesse in qualche modo realizzare questo «papocchio» di modifica, ritengo che dovrà comunque essere affermato il principio che la Camera, quando disponga la sospensione, debba farlo con deliberazione motivata. Diversamente, tale iniziativa potrebbe essere assunta al di fuori di qualsiasi logica e motivazione, anche esclusivamente in funzione di una maggioranza raccogliatrice, che potrebbe coagularsi in quest'aula unicamente per difendere alcuni parlamentari, ma facendo comunque venire meno una garanzia importante, quale appunto quella rappresentata dalla deliberazione motivata.

Inoltre, nell'emendamento Mastrantuono 1.3 non è contenuto alcun riferimento alla perentorietà del termine. Ciò significa che, decorso il termine di 90 giorni previsto dall'emendamento stesso, non accadrebbe assolutamente nulla. Il Parlamento pertanto avrebbe la possibilità di disporre la sospensione *sine die*, anche dopo sei mesi, un anno o due anni mentre, quantomeno, il concetto di termine perentorio lega le Camere ad intervenire entro un determinato termine, decorso il quale la Procura della Repubblica ha la libertà di continuare tranquillamente ad operare senza correre il rischio che la sua attività venga sospesa.

L'emendamento Barbera 1.31 è addirittura peggiore dell'emendamento Finocchiaro Fidelbo 1.30, sul quale ho in precedenza espresso parere contrario. La proposta emendativa del collega Barbera, infatti, prevede una deliberazione della Camera adot-

tata a due terzi dei componenti. Tale previsione finisce per penalizzare ulteriormente (almeno in teoria, onorevole Barbera) i colleghi dei gruppi minori. Avremmo cioè un'aggregazione consacrata dal punto di vista consociativo — costituita dalla maggioranza di governo e da uno o più gruppi di opposizioni, tra quelli più consistenti sotto il profilo numerico — tale comunque da determinare sempre delle maggioranze in funzione delle quali vi sarebbero colleghi di serie A, per i quali si creerebbero le condizioni per la sospensione del provvedimento, e colleghi di serie B, che difficilmente potrebbero beneficiare di un minimo di attenzione da parte di questa Camera. Sarebbe infatti sufficiente garantire alcune assenze per evitare che alcuni parlamentari fossero perseguiti dall'autorità giudiziaria. Basterebbe l'accordo a non venire in aula nella percentuale dei due terzi, perché il singolo parlamentare si trovasse in qualche modo scaricato da questo ramo del Parlamento.

Lo stesso discorso vale per l'emendamento Galante 1.29, che non parla di maggioranza dei due terzi dei componenti, ma di maggioranza assoluta (come l'emendamento Finocchiaro Fidelbo 1.30).

Esprimo, invece, parere favorevole sull'emendamento Ayala 1.32, perché con esso si introduce un concetto che riteniamo importante. Mi è stato contestato il fatto che io motivo un po' troppo i pareri sugli emendamenti. Ma, collega Ayala, perché dovremmo sospendere un procedimento? Al di là del fatto che mi sembra una forzatura che il potere legislativo possa sospendere un procedimento di competenza dell'autorità giudiziaria (ma poiché stiamo strutturando una norma costituzionale, credo che potremmo predisporre una norma un po' «tirata» dal punto di vista costituzionale), qual è il motivo onorevole Presidente, per cui viene sospeso un procedimento nei confronti di un parlamentare? È che vi sia un intento persecutorio nei suoi confronti: altrimenti, con motivazione palese o meno (perché alcuni, onorevole Casini, vorrebbero eliminare anche il discorso della motivazione), potrebbe venire introdotta la possibilità di tutelare quel parlamentare anche laddove non meriti di esserlo. È evidente, infatti, che, se non

inseriamo nel testo il riferimento opportunamente prospettato dal collega Ayala, noi tuteleremmo il parlamentare anche laddove non sussistessero, onorevole rappresentante del Governo, intenti persecutori.

Vogliamo mettere dei paletti oltre i quali non si deve andare? Ebbene, per quanto riguarda il terzo capoverso dell'articolo — che noi vorremmo cassare — il collega Casini ha preannunciato modifiche migliorative, nel senso di garantire che il Parlamento tuteli se stesso e i propri componenti entro certi limiti dettati dalla decenza, oltre i quali non si può andare.

Nell'emendamento Ayala 1.32 è previsto inoltre l'obbligo, peraltro tassativo, per la Camera di appartenenza di pronunciarsi nel termine di 60 giorni. Riteniamo opportuno insistere su tale termine, insieme con il collega Ayala, perché i 60 giorni, che erano previsti nel primo testo della Commissione, sono stati successivamente aumentati a 90. Così come la Commissione ha accelerato i propri lavori, presentandosi in tempi brevissimi in aula per una votazione importante e significativa, quella relativa alla possibilità di modificare l'articolo 68 della Costituzione, di incidere su di esso, non si vede perché la Camera di appartenenza del parlamentare non possa e non debba esprimersi nel termine di 60 giorni. Questo è più che sufficiente (noi avevamo presentato addirittura un emendamento che lo riduceva a 30 giorni) a consentire alla Camera di appartenenza di pronunciarsi. Riteniamo quindi inaccettabile la previsione del termine di 90 giorni proposto dalla Commissione.

L'emendamento Ciccimessere 1.18 prevede che «ad istanza del parlamentare» si giunga alla sospensione del procedimento. Siamo contrari a tale emendamento perché, se noi vogliamo assicurare questa tutela, dobbiamo ricordare (e su questo punto dovremmo essere tutti d'accordo) che essa non va solo ed esclusivamente a beneficio del parlamentare, ma anche del Parlamento. Non deve quindi spettare al singolo parlamentare attivarsi, ma deve essere la Camera di appartenenza a decidere di intervenire, laddove vi siano le condizioni per poterlo fare.

È chiaro che il singolo parlamentare può

sollecitare la Camera, ma non ci sembra opportuno che egli debba essere delegato a decidere se ricorrano o meno le condizioni della sospensione. Perché, in tal caso, il parlamentare potrebbe essere oggetto di attacchi anche da parte della stampa ed essere costretto a non attivarsi anche qualora vi fossero le condizioni per un intervento della Camera.

In sostanza, noi diciamo che non vogliamo l'articolo 68, ma che, se lo si vuole mantenere — così come propone la Commissione o, comunque, con gli emendamenti che approveremo — allora si escluda la possibilità che il singolo parlamentare sia legittimato ad attivare in questo senso la Camera, e si stabilisca se può farlo la Camera stessa senza la necessità di tale intervento.

Esprimo poi parere contrario sull'emendamento Biondi 1.22. Riteniamo infatti — lo abbiamo già detto — che la deliberazione relativa alla sospensione del procedimento debba essere motivata. Sono d'accordo con il collega Ayala quando propone di inserire il concetto dell'accertamento della sussistenza degli intenti persecutori, ma credo che egli possa convenire con me sul fatto che tale deliberazione debba essere comunque motivata, altrimenti sarebbe impossibile fare riferimento al concetto dell'intento persecutorio. Mi sembra, cioè, che le due cose siano intrinsecamente legate.

È poi inaccettabile l'emendamento Biondi 1.23, che vorrebbe addirittura sostituire la deliberazione motivata con una votazione adottata a maggioranza assoluta della Camera di appartenenza. Torniamo così ad un ambito di maggioranza consociativa, che ci vede totalmente in disaccordo.

Per quanto riguarda il mio emendamento 1.9, il collega Casini sostiene che la sospensione del procedimento collegata alla sola persona del parlamentare è implicita nel testo della norma. A mio avviso questo non è assolutamente vero. Certo, occorre tener presente la previsione relativa alla separazione dei giudizi, come lei mi insegna, onorevole Casini; tuttavia, il discorso della separazione dei giudizi di cui all'articolo 18 del nuovo codice si collega all'altra norma del codice di procedura penale relativa all'obbligo di chiedere l'autorizzazione a procedere.

Quando un procedimento è sospeso in attesa del giudizio della Giunta per le autorizzazioni a procedere — collega Ayala, mi corregga se sbaglio — e tale giudizio ritardi ad essere espresso, il codice di rito prevede la possibilità di separazione del processo. Qualche perplessità mi sorge a questo proposito nel tipico caso in cui vi siano coimputati non parlamentari nello stesso procedimento.

Se la Camera dei deputati interviene nel giudizio, sospendendolo, le mie perplessità aumentano, onorevole Casini, con riferimento al fatto che in tale procedimento, sospeso anche in riferimento ai coimputati non parlamentari, possa trovare ingresso il principio della separazione di giudizi. Insisto, quindi, nel mantenere il mio emendamento 1.9 che chiarisce — al di là di ogni possibile dubbio — che la sospensione si verifica per il solo parlamentare. Naturalmente, una volta che la Camera decida di sospendere il procedimento nei confronti del solo parlamentare, si potrà sempre — in questo concordo con il collega Casini — sospenderlo anche nei confronti dei coimputati. In questo caso avremmo un unico procedimento, eventualmente in parte sospeso per quanto riguarda il parlamentare (sospensione operata da un ramo del Parlamento); per quanto attiene agli altri, poi, se esiste un rapporto di connessione tale da determinare l'impossibilità della sospensione per il solo parlamentare, anche l'altro troncone di processo relativo ai coimputati non parlamentari verrebbe sospeso.

Non mi dilungo sul mio emendamento 1.10, con il quale proponiamo di ridurre da sessanta a trenta giorni il termine entro il quale disporre la sospensione del procedimento. Credo infatti che esso non verrà mai accolto dalla Commissione, la quale si propone addirittura di aumentare tale termine a novanta giorni: figuriamoci, quindi, se accetterà di ridurlo da sessanta a trenta giorni.

Il collega Casini mi chiede molto cortesemente di ritirare il mio emendamento 1.11. Il motivo per cui abbiamo presentato tale emendamento è chiarissimo. La comunicazione alla Camera dell'esistenza del procedimento penale deve avvenire da parte del pubblico ministero — sia esso presso la

pretura o presso il tribunale —, e da questo momento decorre il termine entro cui la Camera deve decidere la sospensione o meno del procedimento, termine che secondo la Commissione deve essere di novanta giorni. Se la decisione non interviene entro tale termine, il processo va avanti senza possibilità di ulteriori sospensioni.

Noi, che siamo contrari a quanto previsto dal terzo capoverso del nuovo articolo 68, e che vorremmo ridurre il termine addirittura a trenta giorni, ribadiamo ad ogni modo che esso deve restare integro. Non è pensabile che vi sia un termine di novanta, sessanta o trenta giorni che decorra in modo tale da vanificarsi. Se non indicassimo con precisione che il *dies a quo* di decorrenza del termine non corrisponde al momento in cui la comunicazione parte dall'ufficio della procura della Repubblica, ma a quello in cui arriva agli Uffici della Camera dei deputati, arriveremmo appunto a vanificare tale termine, qualunque esso sia.

Infatti, nelle more di questo *iter* burocratico, si potrebbero perdere giorni preziosissimi e tutto ciò non andrebbe certo a vantaggio del Parlamento, che si ritroverebbe con un termine assolutamente non gestibile e troppo modesto per disporre la sospensione.

Il collega Casini sottolinea che questo concetto verrebbe inserito nel regolamento, ma ritengo che non sia così. Infatti, è vero che la norma costituzionale deve essere agile, stringata e di facile lettura, ma proprio per questo, e per non essere costretti a demandare ad un regolamento tutto *in fieri*, riteniamo che non sia certo ampolloso o pleonastico aggiungere al testo della Commissione l'espressione «dalla ricezione della comunicazione». Si tratta, invece, di un'integrazione doverosa e chiarificatrice della volontà non solo del Comitato dei nove e della Commissione speciale, ma anche di questo ramo del Parlamento (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

Esprimo parere contrario sull'emendamento Ciccio Messere 1.20, con il quale si richiede che la Camera, nel caso in cui deliberi la sospensione del procedimento, ne dia comunicazione al Consiglio superiore

della magistratura. Non siamo d'accordo anche se, in effetti, qualora un pubblico ministero — in un caso riconducibile alla disciplina prevista dal primo capoverso — decidesse di procedere infischiosene del principio dell'insindacabilità, potrebbe essere opportuno segnalare la circostanza al Consiglio superiore della magistratura. Ma, lo ripeto, ci troveremmo nell'ipotesi di un pubblico ministero che se ne frega del fatto di violare un principio costituzionale a tutela della sovranità del Parlamento.

D'altra parte, perché, caro collega Ayala, dovremmo intimidire l'autorità giudiziaria minacciandola di comunicare al Consiglio superiore della magistratura il nominativo di un giudice, qualora la Camera intervenisse sospendendo il procedimento ai sensi del terzo capoverso? Mi sembra che in questo caso si accetti la logica perversa della intimidazione della magistratura. Ne abbiamo avuto tante riprove in quest'ultimo periodo: davanti ad un'autorità giudiziaria che finalmente fa il proprio dovere, importanti ed autorevoli settori del mondo politico italiano si scagliano contro la magistratura, cercando appunto — e in questo caso l'uso del termine è sacrosanto — di intimidirla.

Dunque, ci sembra che la possibilità e la minaccia di coinvolgere il Consiglio superiore della magistratura rappresenti una forma surrettizia di intimidazione nei confronti dell'autorità giudiziaria; in tal caso, quest'ultima — trovandosi di fronte ad un parlamentare — abdicerebbe al proprio ruolo di garante dell'imparzialità.

Infine, esprimo parere contrario sui subemendamenti Barbera 0.1.33.1 e Cicciomesere 0.1.33.2, modificativi dell'emendamento 1.33 della Commissione. Infatti, se approvati, finirebbero per peggiorare ulteriormente la formulazione — per noi già inaccettabile — del terzo capoverso proposta dalla Commissione. In sostanza, siamo contro la modifica del terzo capoverso formulata dalla Commissione e, a maggior ragione, siamo contrari ai subemendamenti, che si configurano come ulteriormente peggiorativi e che in larga misura ricalcano altri emendamenti sui quali mi sono già espresso negativamente (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

PRESIDENTE. Il Governo?

DANIELA MAZZUCONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia* A nome del Governo ringrazio la Commissione per il prezioso lavoro svolto e confermo quanto già affermato al termine della discussione sulle linee generali: il Governo sul provvedimento in esame si rimette all'Assemblea, il che vale, nel caso specifico, per gli emendamenti ed i subemendamenti presentati.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Maroni 1.14.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bossi. Ne ha facoltà.

UMBERTO BOSSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il mio gruppo era inizialmente orientato a favore del mantenimento in vita del meccanismo dell'immunità limitatamente ai cosiddetti reati di opinione.

Eravamo infatti convinti che si trattasse di un modo per garantire maggiormente la libertà del parlamentare nell'espletamento del suo mandato. Tuttavia, strada facendo, inoltrandoci nel dibattito, nel mio gruppo ha prevalso l'opinione che l'immunità possa addirittura danneggiare il parlamentare. Sappiamo che quest'ultimo non può singolarmente disporre di tale prerogativa e, pertanto, nella difesa della propria immagine potrebbe incontrare un impedimento dal persistere di una certa situazione, nel caso in cui subisse attacchi falsi e strumentali, che chiaramente possono essergli mossi per motivi anche politici. Personalmente nella passata legislatura mi sono trovato diverse volte in simili situazioni.

Secondo la mia esperienza, certi attacchi vengono compiuti proprio perché, grazie all'immunità, si è consapevoli che non sarà possibile lo svolgimento di un processo. Quindi, chi pone in essere una persecuzione politica agisce evidentemente sapendo di non dover poi pagare il dazio, di non dover andare in tribunale, di non dover rispondere.

In questo modo l'immunità non difende la libertà del parlamentare, ma può diventare un sottile strumento di persecuzione politica. Per tale ragione abbiamo deciso di

proporre la soppressione integrale dell'articolo 68 della Costituzione, che mi pare si sia rivelato uno strumento inquisitorio, che crea differenze tra cittadini e cittadini e anche tra parlamentari, magari a seconda del gruppo, del partito del quale essi fanno parte e anche della base elettorale di cui sono espressione.

Per i motivi indicati abbiamo dunque presentato l'emendamento Maroni 1.14, che propone di abrogare l'intero articolo 68 della Costituzione (*Applausi dei deputati del gruppo della lega nord*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Poiché nell'emendamento Moroni 1.14 è stata richiesta la votazione nominale, che avrà luogo mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di preavviso di venti minuti previsto dal comma 5 dell'articolo 49 del regolamento.

Sospendo pertanto la seduta.

**La seduta, sospesa alle 10,55,
è ripresa alle 11,15.**

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Maroni 1.14, non accettato dalla Commissione e sul quale il Governo si è rimesso all'Assemblea.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	472
Votanti	469
Astenuti	3
Maggioranza	235
Hanno votato sì	81
Hanno votato no	388

(La Camera respinge).

Passiamo alla votazione del subemendamento 0.1.27.1 della Commissione.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Colaianni. Ne ha facoltà.

NICOLA COLAIANNI. Signor Presidente, signori deputati, il gruppo del PDS voterà a favore del subemendamento della Commissione 0.1.27.1. Avevamo presentato l'emendamento 1.27 a fronte della proposta della Commissione volta ad allargare il campo dell'insindacabilità sulle opinioni ed i voti espressi, di cui al primo comma dell'attuale articolo 68 della Costituzione.

Si era infatti proposto, in un primo momento, da parte della Commissione, che i membri del Parlamento non potessero essere perseguiti e non fossero neppure responsabili delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni. Il termine «responsabilità» era alquanto generico e, in concreto, tale da abbracciare non solo la responsabilità in materia penale, civile ed amministrativa — come noi siamo d'accordo che sia e come la giurisprudenza, anche di questa Camera, ha sempre ritenuto —, ma anche la responsabilità politica. Infatti, l'articolo 90 della Costituzione, per ciò che concerne il Presidente della Repubblica, afferma che egli non è responsabile, con ciò volendo intendere che non solo non è responsabile civilmente, amministrativamente e penalmente, ma neppure politicamente. Tale responsabilità deve ascriversi al Governo nella sua interezza.

A questo punto, il testo proposto dalla Commissione era gravemente lesivo del rapporto che si deve instaurare tra eletti ed elettori; era cioè gravemente lesivo della funzione stessa del mandato parlamentare che vuole che i parlamentari siano politicamente responsabili dei voti che danno e delle opinioni che esprimono nell'esercizio delle loro funzioni.

Per questo motivo, in fondo, anche nei lavori della Costituente, Mortati aveva proposto che si dicesse «non sono perseguiti» (come era appunto la prima formulazione).

Prendiamo atto, tuttavia, che, a seguito della presentazione del nostro emendamento Colaianni 1.27, la Commissione, accogliendone lo spirito, ha proposto il subemendamento 0.1.27.1, nel quale si stabilisce che i membri del Parlamento «non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti». A noi sembra un subemendamento accettabile, perché non si trat-

ta soltanto di uno svolgimento lessicale dell'aggettivo «responsabile» (contenuto nella prima proposta): infatti, non si dice «non possono rispondere» — e questo sarebbe soltanto uno svolgimento lessicale che non risolverebbe il problema da noi posto — ma si dice «non possono essere chiamati a rispondere». Ciò si ricollega al principio del *vocatio in ius*, e cioè dell'essere chiamati in tribunale, così rispondendo al principio secondo il quale comunque i parlamentari devono essere responsabili politicamente.

D'altro canto, vi è un secondo motivo che ci induce a convenire sul subemendamento della Commissione: con esso si allinea la disposizione dell'articolo 68 con quella dell'articolo 122 della Costituzione per ciò che concerne i consiglieri regionali, i quali pure non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Questo allineamento ci sembra senz'altro auspicabile.

Ecco perché voteremo in favore del subemendamento 0.1.27.1 della Commissione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vorrei pregarvi di evitare i capannelli, sia perché non si ascoltano con la dovuta attenzione gli oratori che intervengono, sia perché si volgono le spalle alla Presidenza, determinando così una situazione di confusione generale. Ringrazio tutti i colleghi che vorranno ascoltare questo suggerimento.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Rinunzio alla mia dichiarazione di voto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non credo che dopo la votazione precedente — che ha respinto la possibilità di eliminare l'istituto previsto dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione, vale a dire il cosiddetto istituto dell'insindacabilità dell'azione parlamentare in quanto tale e strettamente collegata alla funzione e all'esercizio della medesima nelle

sedi proprie — sia utile cercare di modificare anche la semplice lettera dell'articolo stesso.

Infatti, modificare significa sempre tentare di dare un nuovo indirizzo; dovrebbe essere semmai apprezzabile che tale nuovo indirizzo fosse teso ad una restrizione dell'applicabilità del primo comma dell'articolo 68, cioè dell'insindacabilità dell'azione del parlamentare.

La sostituzione della parola «responsabilità» alla parola «perseguibilità» comporta, oltre ad un notevole aumento dei dubbi, anche l'eventualità che questa modifica sia intesa nel senso di estendere la possibile insindacabilità dell'azione del parlamentare, piuttosto che contenerla, come invece richiederebbero non solo l'opinione pubblica, ma anche un'azione veramente moralizzatrice dell'attività dei parlamentari. Ciò è dimostrato da quello che sta accadendo ogni giorno, che rappresenta soltanto l'apertura del tappo di quell'orrendo barile il cui contenuto salterà fuori fra qualche mese o fra qualche anno.

Se l'azione doverosa di chi è preposto a tutelare i diritti dei cittadini è di punire i colpevoli dei reati, o per lo meno di accertare questi ultimi, per poi applicare una punizione, noi riteniamo che debba essere respinto un tentativo che in realtà simula la ricerca di una più estesa area di impunità del parlamentare.

Per questi motivi, il gruppo del MSI-destra nazionale voterà contro il subemendamento 0.1.27.1. della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento 0.1.27.1 della Commissione, sul quale il Governo si è rimesso all'Assemblea.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	518
Maggioranza	260

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1992

Hanno votato sì 432
Hanno votato no 86

(La Camera approva).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Colaianni 1.27, nel testo modificato del subemendamento approvato, accettato dalla Commissione e sul quale il Governo si è rimesso all'Assemblea.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti 506
Votanti 502
Astenuti 4
Maggioranza 252
Hanno votato sì 447
Hanno votato no 55

(La Camera approva).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Pappalardo 1.1.

ANTONIO PAPPALARDO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Mi dispiace, onorevole Pappalardo, ma, a norma di regolamento, poiché è già intervenuto sugli emendamenti, non posso darle la parola per dichiarazione di voto.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pappalardo 1.1, non accettato dalla Commissione e sul quale il Governo si è rimesso all'Assemblea.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti 514
Votanti 511
Astenuti 3
Maggioranza 256

Hanno votato sì 15
Hanno votato no 496

(La Camera respinge).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Paissan 1.12.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, il gruppo dei verdi ha mantenuto sul tema relativo all'articolo 68 della Costituzione una posizione assolutamente coerente ed omogenea, che è stata illustrata dal collega Paissan. Per questo motivo abbiamo votato contro l'emendamento Maroni 1.14, interamente suppressivo dell'articolo 68 della Costituzione; la posizione dei colleghi del gruppo della lega nord, infatti, appare demagogica in questa materia. Ci sembra invece assolutamente importante preservare il significato, anche nella forma più estensiva e garantista, del primo comma dell'articolo 68.

Al tempo stesso, la posizione del nostro gruppo, che verrà motivata anche successivamente in relazione ai vari emendamenti, è quella di mantenere l'autorizzazione a procedere per quanto riguarda la possibilità di arresto e di toglierla per tutti gli altri tipi di procedimenti, cioè sostanzialmente di sopprimere il terzo capoverso, nella nuova formulazione, dell'articolo che stiamo discutendo. Proprio perché questa è la nostra posizione, tesa ad introdurre il massimo di garantismo per quanto riguarda le opinioni e i voti espressi dai parlamentari, che non possono essere chiamati a risponderne (è esattamente la nuova formulazione del comma 1 che abbiamo votato poc'anzi), il collega Paissan e tutti noi deputati del gruppo verde abbiamo presentato l'emendamento 1.12, che dispone quanto segue: «Quando un membro del Parlamento è sottoposto a procedimenti per fatti che ritenga coperti dalla prerogativa di cui al precedente comma» (quello che abbiamo appena votato) «l'interessato può chiedere alla Camera cui appartiene che sia fatta valere tale condizione. Ove l'Assemblea, a maggio-

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1992

ranza assoluta dei componenti, accolga l'istanza, il procedimento è archiviato».

Personalmente, signor Presidente (è per tale ragione che svolgo questa breve dichiarazione di voto) ho avuto un caso del genere nel corso dell'ottava legislatura. Io facevo parte del gruppo radicale; la nostra posizione è sempre stata allora — così come lo è ancora oggi — di concedere sempre l'autorizzazione a procedere e, quando ne eravamo coinvolti personalmente, di chiedere sempre che ci fosse concessa, salvo nel caso, appunto, dei voti e delle opinioni espresse nell'esercizio della funzione parlamentare. Nel corso del dibattito sul sequestro del giudice D'Urso io feci un intervento in cui parlai anche del giudice Sossi. Quest'ultimo sorse querela per diffamazione per l'intervento effettuato in quest'aula, che fu pubblicato da un libro di *Radio radicale*. Mi arrivò la comunicazione giudiziaria; mi rivolsi al Presidente della Camera, che all'epoca era l'onorevole Iotti, e ritenni che quella comunicazione giudiziaria fosse inammissibile (non che non dovesse essere autorizzata) perché colpiva un'opinione espressa nell'esercizio della funzione parlamentare. La vicenda si chiuse in questo modo.

Il nostro emendamento Paissan 1.12 propone di regolare in modo esplicito, chiaro e definitivo la possibilità del parlamentare di ricorrere alla Camera per tutelarsi sotto questo aspetto, cioè per le opinioni e i voti espressi nell'esercizio del mandato parlamentare. Ovviamente tale posizione più garantista del nostro gruppo si giustifica ed ha un significato in quanto noi siamo, però, contrari al meccanismo dell'autorizzazione a procedere in tutti gli altri casi di carattere ordinario, di carattere extraistituzionale, che sono quelli di cui al terzo capoverso. Invito pertanto i colleghi a votare a favore dell'emendamento Paissan 1.12.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Paissan 1.12, non accettato dalla Commissione e sul quale il Governo si è rimesso all'Assemblea.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	512
Votanti	506
Astenuti	6
Maggioranza	254
Hanno votato sì	53
Hanno votato no	453

(La Camera respinge).

GIUSEPPE TATARELLA. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE TATARELLA. Signor Presidente, per restituire l'Assemblea al suo *plenum* e per non creare un precedente, sottopongo cortesemente alla sua attenzione l'esigenza di far sospendere (o di chiederlo nei modi garbati, dovuti ed istituzionali) la Conferenza dei presidenti di gruppo; mentre sono in corso votazioni in Assemblea, non è possibile che si svolga contemporaneamente la riunione di detta Conferenza.

LUCIANO FARAGUTI. È giusto!

GIUSEPPE TATARELLA. Mi affido alla sua cortesia, con tutto il garbo dovuto. L'Assemblea deve avere il suo *plenum* e quindi devono essere presenti anche i presidenti di gruppo.

PRESIDENTE. Onorevole Tatarella, informo subito il Presidente della Camera della sua richiesta. Osservo peraltro che la riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo sta volgendo al termine.

GIUSEPPE TATARELLA. Quando si vota in Assemblea nessun altro organo può riunirsi!

PRESIDENTE. Non posso impedire che i presidenti di gruppo si riuniscano, ma posso farmi portavoce della sua osservazione e della sua istanza, e lo farò immediatamente.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Maroni 1.15.

MARIO BORGHEZIO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Onorevole Borghezio, a norma di regolamento non è consentito di effettuare dichiarazione di voto a chi sia già intervenuto nella discussione sull'articolo.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lazzati. Ne ha facoltà.

MARCELLO LAZZATI. Signor Presidente, non riteniamo di recedere da questo emendamento e quindi non lo ritiriamo, perché al riguardo la posizione del gruppo della lega nord è chiarissima. Noi siamo per l'abrogazione dell'intero articolo 68 della Costituzione, perché solo l'abrogazione dell'intero articolo risponde ad una logica razionale (e non ad una demagogia, come è stato detto: ma forse il termine è usato dal presidente del gruppo dei verdi come il cappuccino alla mattina, e quindi buttato lì anche quando è assolutamente fuori luogo). Dicevo che la posizione del gruppo della lega nord è volta, attese le considerazioni storiche e atteso soprattutto l'abuso che è stato fatto dell'articolo 68, ad eliminare qualsiasi tipo di immunità perché — come è stato ribadito in maniera chiara dal segretario del partito — anche per quanto riguarda le opinioni espresse è stato fatto un uso distorto di tale istituto.

Quella che sarebbe potuta sembrare un'immunità era in realtà una provocazione, una persecuzione che noi, proprio in nome della massima libertà di espressione, vogliamo evitare.

Ovviamente, nell'assumere una posizione chiara, lineare, consequenziale e precisa, non ci sottraiamo ad una analisi assolutamente pragmatica dei risultati possibili, ed ecco perché proponiamo la soppressione di quelle disposizioni che si traducono sostanzialmente nel mantenimento dell'articolo 68. Come infatti vedremo, i gruppi presenti in questa Assemblea, con diversi *escamotages*, con diverse formulazioni, in realtà vogliono mantenere l'istituto dell'autorizzazione a procedere, cambiandone di volta in volta il nome e la configurazione, ma mantenendo nella sostanza quello che è un privilegio che il paese, l'evoluzione storica, l'Europa ci chiedono di eliminare.

Nell'invitare i colleghi ad aderire al nostro emendamento, siamo consci che sarebbe stato ben più opportuno e ben più logico provvedere all'abrogazione dell'intero articolo 68. Ma in questo momento non possiamo certamente prescindere dalla grave responsabilità che abbiamo di fronte e che consisterebbe nel mantenere sostanzialmente l'istituto dell'articolo 68 così com'è, dal momento che i lavori della Commissione hanno evidenziato l'esistenza di una maggioranza che vuole appunto mantenere l'attuale articolo 68, sia pure sotto forme diverse.

Invito quindi a votare a favore del nostro emendamento tutti coloro che ritengono veramente di voler cambiare l'articolo 68. E qui si vedrà effettivamente quali forze aderiscano a questo progetto e quali forze vogliono quindi cambiare l'istituto al di là della affermazioni finora fatte (*Applausi dei deputati del gruppo della lega nord*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maceratini. Ne ha facoltà.

GIULIO MACERATINI. Signor Presidente, non vi è dubbio che l'Assemblea sta affrontando in questo momento uno dei nodi principali di tutta la materia di cui si occupa l'articolo 68 della Costituzione.

L'emendamento proposto dai colleghi della lega nord non viene votato insieme a quello proposto dal gruppo del Movimento sociale solo per un motivo tecnico. Noi, forse più smaliziati, abbiamo presentato un emendamento abrogativo del secondo comma e un emendamento abrogativo del terzo comma dell'articolo 68, perché in una battaglia di opposizione si spera sempre, rispetto a due obiettivi, di ottenerne almeno uno. Da parte dei colleghi della lega, si è invece presentato un solo emendamento che mira ad abolire il secondo e il terzo comma dell'articolo 68.

La sostanza è però la stessa. Il problema che, a questo punto, viene sottoposto alla nostra coscienza è esattamente quello che sappiamo: manteniamo o non manteniamo la cosiddetta immunità parlamentare, di cui all'articolo 68, secondo e terzo comma?

Le argomentazioni sono state presentate in questi giorni di discussione sulle linee

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1992

generali e di esame degli articoli e degli emendamenti. Non mette dunque davvero conto riepilogare tutti gli argomenti che da una parte e dall'altra sono stati usati. Occorre tuttavia sottolineare che questo è uno dei nodi in ordine ai quali il Parlamento è posto davvero di fronte all'opinione pubblica nazionale: dal paese è venuta la richiesta di abolire questo privilegio ed il Parlamento ricorrendo a meccanismi... Non so, forse vi è chi non ha capito niente, ma probabilmente è un democristiano che continua a capire tutto, come hanno capito i giudici di Milano e di Venezia...

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, onorevole Fumagalli, vi prego di consentire all'onorevole Maceratini di svolgere il suo intervento!

GIULIO MACERATINI. A questo punto il problema è chiarissimo ed elementare. Ogni altro atteggiamento — giustificato, per carità — non può sfuggire al nodo se la condizione di parlamentare debba essere accompagnata dal privilegio della sostanziale sottrazione al giudice naturale. È vero, infatti, che dal punto di vista astratto e teorico, ciò non sarebbe possibile, ma le leggi vanno misurate per il modo in cui vengono in realtà applicate, valutandone l'impatto sociale rispetto alla comunità.

E se è vero che il Parlamento in questi 40 anni ha utilizzato i commi secondo e terzo dell'articolo 68 come uno scudo, che io ho definito «cupola», per difendersi dalle iniziative della magistratura, ciò significa che tale istituto, così come è delineato da quell'articolo, ha dimostrato di non essere difendibile.

Noi ci troviamo in questo momento a decidere. Vorrei dire — perché in questo Parlamento vi sono colleghi che si sono legati a patti trasversali per riforme referendarie più o meno accettabili — che adesso sullo sfondo vediamo un patto di gentil uomini che deve essere colto e, in questo caso, può essere sottoscritto. Vogliamo mantenere il privilegio? Accomodiamoci pure: ci giudicherà, ovviamente, il popolo italiano. Vogliamo abolirlo, come il nostro gruppo chiede con fermezza? Il voto favorevole su questo emendamento è, allora, la risposta che a noi sembra conferente (*Applausi dei*

deputati del gruppo del MSI-destra nazionale).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Maroni 1.15, non accettato dalla maggioranza della Commissione e sul quale il Governo si è rimesso all'Assemblea.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	524
Maggioranza	263
Hanno votato sì	85
Hanno votato no	439

(La Camera respinge).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Berselli 1.4.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tatarella. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE TATARELLA. Con le stesse motivazioni con le quali l'onorevole Maceratini ha argomentato il voto favorevole del nostro gruppo sul precedente emendamento, noi invitiamo l'Assemblea a votare a favore dell'emendamento Berselli 1.4 (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

PRESIDENTE. Onorevole Tatarella, la ringrazio anche per essere stato sintetico.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Berselli 1.4, non accettato dalla maggioranza della Commissione e sul quale il Governo si è rimesso all'Assemblea.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	509
Votanti	508

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1992

Astenuti	1
Maggioranza	255
Hanno votato sì	86
Hanno votato no	422

(La Camera respinge).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Alfredo Galasso 1.24.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Alfredo Galasso, che non è intervenuto sull'articolo e sugli emendamenti ad esso presentati. Ne ha facoltà.

ALFREDO GALASSO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il mio emendamento 1.24 persegue uno scopo molto importante e vorrei sottolinearlo approfittando del *plenum* di un'aula che è rimasta assente, nel suo complesso, dalla discussione che si è svolta fino ad ora.

CARLO TASSI. Erano i deputati ad essere assenti, l'aula era presente!

ALFREDO GALASSO. Il mio emendamento 1.24 si prefigge di sortire un duplice effetto. In primo luogo, tende a limitare i casi in cui l'autorizzazione a procedere deve essere richiesta alla Camera di appartenenza all'ipotesi di sottoposizione di un parlamentare a misure restrittive della libertà personale, vale a dire all'arresto.

L'autorizzazione, infatti, ha lo scopo di salvaguardare l'integrità della composizione del Parlamento, in modo da consentirne un corretto funzionamento, senza impedire al contempo — e questo è l'obiettivo che il mio emendamento si prefigge — il naturale sviluppo dei procedimenti penali.

Con la mia proposta, inoltre, si cerca di impedire, attraverso una formulazione più precisa, che il contenuto del secondo comma del testo unificato della Commissione venga inteso nel senso che l'autorizzazione a procedere debba essere concessa dalla Camera di appartenenza anche con riferimento a misure restrittive della libertà personale adottate nei confronti di un soggetto prima della sua elezione a parlamentare. Si tende cioè ad impedire una sorta di effetto retroat-

tivo della condizione di parlamentare sullo stato di detenzione.

Si tratta di un passaggio importante, perché serve a delimitare la funzione di questa particolarissima e limitatissima autorizzazione, riservandola al momento di regolare il funzionamento, e la naturale composizione delle Camere, così come voluta dagli elettori. Invece, estendere retroattivamente gli effetti di tale privilegio, in modo che vadano ad incidere anche sulle situazioni pregresse, rappresenta un incentivo — come in talune occasioni è accaduto — a che un cittadino, sottoposto a misure restrittive a seguito di un provvedimento giudiziario, tenti di essere eletto per fruire dei vantaggi dell'immunità.

Un secondo effetto che si persegue con il mio emendamento è quello di escludere dalla concessione dell'autorizzazione tutte le attività ed iniziative che nulla hanno a che vedere con la restrizione della libertà personale, come le perquisizioni personali o domiciliari. Non si capisce infatti per quale ragione queste debbano essere incluse negli atti per compiere i quali è necessario chiedere l'autorizzazione a procedere, trattandosi di normali e spesso indispensabili strumenti di acquisizione e conservazione della prova. Il fatto di non potersi valere immediatamente di tali strumenti rappresenta per il magistrato inquirente un gravissimo ostacolo, in qualche misura insuperabile, proprio per l'acquisizione e la salvaguardia della prova.

Da questo punto di vista, la portata del secondo capoverso del testo unificato della Commissione è davvero grave. Vorrei sottolinearlo perché in esso si affaccia una concezione, che viene poi pienamente realizzata nel terzo capoverso, diretta a salvaguardare non il buon andamento dei lavori parlamentari — che è l'unico principio che può controbilanciare il principio di uguaglianza — bensì la posizione personale del parlamentare, che è cosa diversa, rispetto al presunto intento persecutorio che, peraltro, come abbiamo già registrato nelle prime fasi di lavoro della Giunta, è praticamente inesistente nella stragrande maggioranza delle richieste di autorizzazione a procedere.

Per questo motivo, dichiaro il voto favorevole del gruppo del movimento per la

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1992

democrazia: la Rete sull'emendamento Galasso 1.24.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, stiamo affrontando argomenti importanti che ci riguardano tutti da vicino. Vi invito pertanto a prestare la maggiore attenzione possibile e a non fare capannelli.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Galante. Ne ha facoltà.

SEVERINO GALANTE. Signor Presidente, condivido la prima parte delle argomentazioni del collega Galasso e, se vi fosse solo questo aspetto, voterei a favore del suo emendamento 1.24.

Vi è però un altro risvolto, che egli stesso ha ricordato. L'onorevole Galasso afferma di non capire perché si debba mantenere la protezione del parlamentare nei confronti delle perquisizioni personali e di quelle domiciliari. A me, invece, risulta difficile comprendere l'opposto.

Abbiamo dietro le spalle una storia lontana e recente la quale dimostra come questi strumenti possano essere usati e siano stati usati in termini repressivi ed a fini di provocazione politica e persino poliziesca nei confronti delle opposizioni. Il clima che abbiamo di fronte e le tendenze che si vanno prefigurando nella nostra società non ci rassicurano sul fatto che questi strumenti non possano ancora una volta essere usati contro le opposizioni e, in maniera particolare, contro quelle di sinistra, legate alle esigenze ed agli interessi del movimento operaio e democratico.

Per questi motivi, quindi, sia per valutazioni di ordine storico, sia per valutazioni di ordine politico e prospettico, dopo una riflessione articolata, riteniamo che debba essere guardata con grande prudenza e considerata estremamente pericolosa una modifica operata su questo aspetto del testo costituzionale. Dichiaro, pertanto, il mio voto contrario all'emendamento Galasso 1.24. (*Applausi dei deputati del gruppo federalista europeo*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante

procedimento elettronico, sull'emendamento Galasso 1.24, non accettato dalla maggioranza della Commissione e per il quale il Governo si è rimesso all'Assemblea.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	514
Votanti	510
Astenuti	4
Maggioranza	256
Hanno votato sì	133
Hanno votato no	377

(La Camera respinge).

Passiamo agli identici emendamenti Berselli 1.5, Ronchi 1.16, Fronza Crepez 1.26 e Vigneri 1.28.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Finocchiaro Fidelbo. Ne ha facoltà.

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'opportunità che l'autorizzazione a procedere non debba essere richiesta anche per il compimento di atti di perquisizione personale e domiciliare è emersa già nel corso del dibattito in Commissione. Vorrei ricordare che lo stesso onorevole Casini, relatore per la maggioranza, sottolineò l'inefficacia, sotto il profilo dell'acquisizione probatoria, di una perquisizione preceduta da una richiesta di autorizzazione a procedere giacché, com'è ovvio, la possibilità che la perquisizione dia i suoi frutti in gran parte dipende dall'elemento della sorpresa.

Sono queste le considerazioni che hanno indotto me ed altri colleghi, in particolare me e la collega Vigneri, a proporre di sopprimere le parole «a perquisizione personale o domiciliare» dal testo unificato della Commissione.

So bene — credo si tratti di un argomento non privo di rilevanza e valore — che molti colleghi ritengano che sottrarre la perquisizione personale o domiciliare alla necessità di autorizzazione a procedere potrebbe con-

durre ad un'invasione della sfera collegata al libero esercizio della funzione parlamentare. Credo si tratti di un'esigenza alla quale vada riconosciuta una tutela, che può comunque essere garantita dagli strumenti già previsti dal codice di procedura penale, per esempio in materia di segreto d'ufficio e professionale. È dunque su questo piano che occorre lavorare.

Per quanto riguarda invece la previsione costituzionale, credo sia opportuno — ancora una volta sottolineo che in questo senso erano anche le indicazioni originarie del relatore — sottrarre all'autorizzazione a procedere questo atto che non è limitativo della libertà personale e che potrebbe essere gravemente compromissorio per gli esiti delle eventuali indagini.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal suo gruppo l'onorevole Fronza Crepaz. Ne ha facoltà.

LUCIA FRONZA CREPAZ. La modifica dell'articolo 68 della Costituzione deve giungere — lo abbiamo detto molte volte in quest'aula — a una netta definizione dell'istituto dell'immunità, riducendo quello che il relatore, l'onorevole Casini, ha definito l'automatismo della paralisi del processo. Quindi, le indagini dovranno essere libere e possibili. Anche la perquisizione, dunque, deve poter essere attuata; e perché abbia effetto — lo ha detto anche la collega che mi ha preceduto — è necessario che non vi siano preavvisi. Tutto ciò — lo sottolineo in modo particolare — va a vantaggio della stessa dignità personale del parlamentare il quale, nello svolgersi delle indagini, ha la possibilità di provare la verità dei fatti.

Va considerato inoltre (a tale riguardo raccolgo una preoccupazione che può essere reale) che se vi fosse il pericolo di abuso di questa forma di indagine, se nel compimento di questa si rivelassero dubbi o certezze in ordine al *fumus persecutionis* oppure violazione della sfera riguardante la funzione del parlamentare, esisterebbe comunque la garanzia della supervisione del Parlamento, nel momento in cui quest'ultimo sarà chiamato a decidere sull'autorizzazione a procedere.

Sono queste le ragioni per le quali voterò a favore del mio emendamento 1.26.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ronchi. Ne ha facoltà.

EDO RONCHI. Signor Presidente, colleghi, la perquisizione personale o domiciliare non incide certo sulla integrità del funzionamento del Parlamento né sulla funzione parlamentare. Se partiamo dal presupposto che quelle politiche e parlamentari debbano essere attività pubbliche, e se consideriamo l'esigenza della massima trasparenza possibile ed auspicabile, ne consegue che non ci sono segreti politici o parlamentari da nascondere, tantomeno da celare alla magistratura. Ancor meno si può modificare la tutela di questo tipo di segreti, quasi a difesa di una prerogativa parlamentare o della integrità del funzionamento del Parlamento.

La necessità dell'autorizzazione a compiere questi atti è quindi contraddittoria rispetto agli stessi fini dichiarati dall'istituto dell'immunità parlamentare. Raccomando pertanto l'approvazione degli identici emendamenti volti a sopprimere, al secondo capoverso del comma 1, le parole «a perquisizione personale o domiciliare». In caso di reiezione di tali emendamenti, infatti, verrebbe mantenuto in vigore un privilegio e si confermerebbe il sospetto che si intenda mantenere una non trasparenza ed una non pubblicità nell'attività politica e parlamentare (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mastrantuono.

RAFFAELE MASTRANTUONO. Signor Presidente, colleghi, credo che gli emendamenti dei quali stiamo discutendo siano particolarmente pericolosi, perché tendono a escludere dalla garanzia costituzionale oggi prevista un aspetto che considero fondamentale. Parlo dell'inviolabilità, tutelata appunto dall'autorizzazione specifica alle perquisizioni personali e domiciliari.

Ho l'impressione che in questo caso si sia incorsi in un errore di limitazione nella

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1992

valutazione. Quando si pensa alla perquisizione personale e domiciliare — mi rivolgo alla collega Fronza Crepaz — ci si limita all'indagine nell'ambito di un procedimento penale. In realtà, la tutela è più vasta. Essa riguarda infatti anche l'ipotesi in cui il parlamentare non sia indagato. La perquisizione personale e domiciliare ex articolo 247 del codice di procedura penale può essere disposta nei confronti di un parlamentare per accertare chissà che cosa! Voi pensate agli effetti strumentali della politica spettacolo, della politica immagine. Pensate quale significato può avere un elemento come questo nei confronti della tutela della funzione del parlamentare. Io credo che questa sia la norma costituzionale attuale che meriti maggiore tutela da parte del Parlamento.

Richiamo l'attenzione dei colleghi (e in particolare quella della collega Fronza Crepaz) che hanno parlato a favore di questi emendamenti sulla loro particolare pericolosità. Occorre tutelare le minoranze. Pensate — lo ripeto — agli attacchi strumentali ai quali potrebbe essere esposto un parlamentare, principalmente di minoranza se, senza essere indagato, subisse una perquisizione personale o domiciliare al giorno.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GIORGIO NAPOLITANO.

RAFFAELE MASTRANTUONO. Questa è la ragione fondamentale per cui noi del gruppo socialista siamo contrari a questi emendamenti. Riteniamo infatti che le innovazioni fondamentali che si apportano con la normativa che stiamo modificando debbano tuttavia conservare la tutela di quegli aspetti attinenti all'esercizio della funzione parlamentare.

GASPARE NUCCIO. Hai paura?

RAFFAELE MASTRANTUONO. Hai paura tu!

FEDERICO CRIPPA. Ci difendiamo da soli, non ti preoccupare!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per

dichiarazione di voto l'onorevole Gasparri. Ne ha facoltà.

MAURIZIO GASPARRI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Movimento sociale italiano ha proposto una sostanziale abolizione dell'immunità parlamentare attraverso la soppressione del secondo e del terzo comma dell'articolo 68. In subordine, visto l'andamento dei lavori, richiama l'attenzione sull'emendamento Berselli 1.5, con il quale proponiamo l'abolizione dell'immunità per quanto riguarda le perquisizioni personali o domiciliari. Le ragioni della nostra posizione sono evidenti (le abbiamo illustrate più volte nel corso del dibattito), ma ritengo comunque opportuno ribadirle sinteticamente.

Riteniamo, prima di tutto, che quella previsione intervenga ad ostacolare le indagini. Abbiamo già rilevato che, ad esempio, nella vicenda di Milano il giudice Di Pietro non ha avanzato richieste di autorizzazione alla perquisizione, perché è evidente che una perquisizione che avvenga dopo l'annuncio di tale richiesta e dopo un *iter*, a volte lungo, Parlamento per la concessione dell'autorizzazione, non ha più alcun valore. La perquisizione infatti può avere un senso se è effettuata con immediatezza.

Con una previsione di quel genere si estende inoltre il regime della immunità parlamentare a terzi. Nell'ufficio di un parlamentare, infatti, ci può essere un segretario, un collaboratore o qualcun altro che può compiere, al limite anche ad insaputa del parlamentare stesso, dei reati. Di fronte alla impossibilità di perquisire quell'ufficio, si ostacola l'accertamento di reati o di fatti compiuti da un terzo, collaboratore nell'ufficio medesimo. Si viene pertanto ad estendere la diseguaglianza che privilegia i parlamentari anche a terzi che con essi collaborino.

Riteniamo che, in subordine, si debba in particolare evitare il regime di autorizzazione a procedere per le perquisizioni che riguardino il domicilio. Infatti, mentre possiamo ritenere secondarie le perquisizioni personali, altrettanto non si può dire per quelle del domicilio, che sono importantissime, come è stato soprattutto dimostrato dalle indagini milanesi di questi ultimi gior-

ni. Vi è infatti tutta una serie di documenti, utilissimi per i giudici, che può essere reperita presso i domicili o presso gli uffici dei parlamentari.

Con tali considerazioni ho inteso richiamare l'attenzione dei colleghi sulla diversa gradazione degli emendamenti che abbiamo presentato.

Poiché la riforma che si va ad attuare è molto parziale, largamente insoddisfacente e contraddittoria rispetto alle esigenze emerse nella società civile, riterremmo opportuno quanto meno dare un segnale con l'abolizione dell'immunità parlamentare relativamente alle perquisizioni. Questo sarebbe un segnale che verrebbe senz'altro ben recepito dall'opinione pubblica e che dimostrerebbe, tra l'altro, una maggiore sensibilità del Parlamento! Tutto ciò anche alla luce di una contraddizione che esiste oggi: secondo la legislazione vigente, sarebbe possibile disporre intercettazioni telefoniche nei confronti di un parlamentare, del suo domicilio o di un suo ufficio, mentre non si può effettuare, senza la relativa autorizzazione, una perquisizione. Questa è un'altra incongruità. Noi non proponiamo certamente di estendere l'immunità anche alle intercettazioni, ma piuttosto di abolire quella relativa alle perquisizioni, proprio per cancellare tale contraddizione. Ciò rappresenterebbe un segnale importante.

Invitiamo quindi caldamente l'Assemblea a riflettere su questi emendamenti, nell'auspicio che vengano approvati (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Taradash. Ne ha facoltà.

MARCO TARADASH. Signor Presidente, credo che, in situazioni normali, la difesa del testo proposto dalla Commissione spetterebbe in particolare alle opposizioni.

Ritengo infatti che — come ha ricordato l'onorevole Galante — se c'è qualcuno che in condizioni normali deve preoccuparsi delle perquisizioni (che, se non sbaglio, in questo caso possono essere eseguite direttamente dall'autorità di polizia senza che le

abbia disposte il magistrato), queste sono proprio le opposizioni.

Quelli attuali però non sono periodi normali. Molti di noi si sentono particolarmente elettrizzati da determinate inchieste giudiziarie. Credo però che il Parlamento debba riuscire a guardare un po' al di là dei venti del nord, pensando che i venti possono venire anche da altre parti. Vorrei, in particolare, invitare i colleghi delle opposizioni a riflettere sul voto che stanno per esprimere. Se approvassimo gli emendamenti in discussione, metteremmo puramente e semplicemente ciascun parlamentare nelle mani dell'autorità di polizia. Questo potrebbe riguardare, in conseguenza, la sorte delle opposizioni nell'ambito di un possibile regime autoritario.

Non vorrei ci dimenticassimo quanto succedeva tre o quattro mesi fa, quando dalla Presidenza della Repubblica arrivavano determinati messaggi. Se questa discussione si fosse svolta allora, sicuramente gli orientamenti sarebbero stati diversi.

Vorrei quindi che certe garanzie, che non valgono per i periodi ordinari, ma per quelli che potrebbero essere straordinari, venissero mantenute indipendentemente dai segnali che vogliamo dare all'opinione pubblica. Quest'ultima rappresenta sicuramente un valore, ma lo è anche la possibilità di esprimere la libertà dell'azione politica in tutte le condizioni. Vi invito pertanto a votare contro questi emendamenti (*Applausi dei deputati dei gruppi federalista europeo, della DC e del PSI*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Binetti. Ne ha facoltà.

VINCENZO BINETTI. Signor Presidente, colleghi, il gruppo della democrazia cristiana è contrario agli emendamenti in discussione, che vorrebbero escludere la necessità di richiedere l'autorizzazione a procedere per le perquisizioni personali e domiciliari.

Non si tratta di volersi impegnare per mantenere privilegi e supergaranzie a favore dei parlamentari; si tratta semplicemente di ricordarsi che, al di là del clima del momento, la funzione dell'istituto in esame è quella di tutelare e garantire la libertà e la sovranità

dell'espressione della funzione del parlamentare. Tale funzione non si svolge solo in quest'aula, ma ha forme di esplicazione che si attuano attraverso la libertà della persona del parlamentare, del suo domicilio, nonché della segretezza di quest'ultimo in relazione ai documenti e ad altri elementi attinenti all'attività parlamentare che in tale domicilio eventualmente si trovino.

Dobbiamo dirci chiaramente, una volta per tutte, che il tema della questione morale va affrontato alla radice con tutti gli strumenti che, mediante interventi sull'ordinamento, dobbiamo porre in essere. Ma abbassare la guardia su questo punto significa dimenticare che l'istituto dell'autorizzazione a procedere ha certo conosciuto paralisi, intralci, insabbiamenti e comunque prassi degenerative — attribuibili peraltro a tutto il Parlamento, e non solo alla Giunta — ma che l'esperienza ci insegna che esistono iniziative abusive e comunque erronee dell'autorità giudiziaria. Se quando vanno a colpire un qualunque cittadino esse creano un danno, quando incidono sull'esercizio della funzione parlamentare, che è premessa indispensabile e fondamentale di un sistema democratico, possono dar vita ad una lesione irreparabile.

Per queste ragioni, cari colleghi, voteremo contro gli identici emendamenti Berselli 1.5, Ronchi 1.16, Fronza Crepaz 1.26, Vigneri 1.28. Vogliamo difendere l'autonomia e la libertà della funzione parlamentare e non mantenere privilegi che non sarebbero capiti e giustificati (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, in dissenso dal proprio gruppo, l'onorevole Mattioli. Ne ha facoltà.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Signor Presidente, rispetto l'intendimento dei colleghi che hanno presentato gli identici emendamenti ora in esame; lo rispetto e lo apprezzo. Tuttavia, con queste proposte di modifica si va a toccare uno di quei principi che hanno una lunghissima tradizione storica di difesa e salvaguardia della figura del parlamentare.

Sono molto contento del fatto che dai banchi dell'opposizione si sia levata la voce del collega Taradash, con cui ho piena con-

sonanza. Ritengo che il provvedimento in discussione — che dovrebbe colpire gli aspetti più vergognosi della copertura data ad attività politiche — finirebbe per colpire, qualora simili emendamenti fossero approvati, una tradizione importantissima di salvaguardia democratica.

Pertanto, invito i colleghi a votare contro gli identici emendamenti Berselli 1.5, Ronchi 1.16, Fronza Crepaz 1.26, Vigneri 1.28.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Biondi. Ne ha facoltà.

ALFREDO BIONDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come ogni liberale ho sempre il dubbio che le misure al nostro esame possano avere una doppia lettura, a seconda della motivazione, interna o esterna a quest'aula, che di esse si dà.

Sulla base di una lettura corrispondente a quella che qualche volta viene definita la coscienza popolare — o il sentimento della gente —, avremmo come tutti dubbi e preoccupazioni circa il mantenimento di quelle che possono essere definite salvaguardie, ma che altri potrebbero ritenere privilegi. Ecco perché anch'io sono stato profondamente preoccupato e ho condiviso le ragioni sottolineate dallo stesso relatore Casini durante lo svolgimento di quei lavori che hanno determinato il nostro impegno odierno e che hanno rappresentato un passaggio importante, consentendo alle diverse opinioni di confrontarsi. Ho apprezzato la preoccupazione ed il dubbio anche reiterato espressi nella relazione scritta.

Penso di aver superato questi dubbi, dentro di me, ma anche con il consenso dei colleghi che non sono allineati e coperti su questo tema, in merito al quale ognuno ha il diritto di avere le proprie legittime opinioni e di esprimere i propri punti di vista divergenti. Ho maturato un convincimento che corrisponde totalmente a quello poco fa esposto dai colleghi Galante, Taradash ed altri: mi riferisco al bene giuridico protetto dell'intangibilità del parlamentare nella fase in cui egli può essere attinto e menomato esponendosi rispetto a determinate situazioni per un dissenso generale o particolare;

potrebbero, così, essere eseguite perquisizioni personali — cioè, con le mani addosso! — mentre egli svolge un'attività di rappresentanza e di contrasto, di contestazione e di forte opposizione (*Applausi*).

Può verificarsi, talvolta, che il parlamentare abbia bisogno di essere tutelato, certo dal proprio coraggio e dalla propria illibatezza, certo dai suoi sentimenti nell'affermazione di valori in contrasto con altri; ma è successo anche in passato, quando le tensioni sociali sono state molto forti, che i parlamentari abbiano assunto (e magari non ero d'accordo con loro) posizioni di prima linea affinché certi valori fossero affermati e determinati diritti potessero crescere e svilupparsi nel paese.

Se mettessimo a disposizione di chi può reprimere un'arma che può essere considerata negativa, invadendo il privato e — sostanzialmente — la libertà, toglieremmo a coloro che si oppongono uno dei principi più forti posto a salvaguardia della legittimità delle loro opinioni e della forza con la quale possono esprimersi sapendo che la Costituzione lo garantisce loro.

Ha ragione il collega Taradash: non dobbiamo agire con la preoccupazione dell'emergenza, con l'ansia di metterci in corsa con i tempi e, qualche volta, precorrerli. La legge, specialmente quella costituzionale, deve avere la solennità delle grandi regole e dei grandi principi; la sua essenza, quindi, non deve essere caratterizzata da modesti accomodamenti, ai quali taluno ricorre per andare dietro alla voce popolare, che può avere ragione, ma anche torto (*Applausi del deputato Pannella*).

Ecco perché ritengo, signor Presidente, che si debba votare contro gli identici emendamenti Berselli 1.5, Ronchi 1.16, Fronza Crepaz 1.26 e Vigneri 1.28 con coscienza liberale, cioè per garantire coloro che, avendo meno forza, devono trovare nella Costituzione la prima salvaguardia, il primo baluardo dei propri diritti (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lazzati. Ne ha facoltà.

MARCELLO LUIGI LAZZATI. Dopo aver se-

guito l'intervento dell'onorevole Biondi, mi domando chi meglio di noi del gruppo della lega nord conosca attualmente gli usi distorti, repressivi e persecutori (*Proteste*) che possono essere realizzati da regimi che sicuramente hanno un vasto consenso, tanto più in quest'aula.

Proprio perché, come è stato chiaramente esposto, è nostro intendimento eliminare l'impalcatura dell'immunità, siamo sicuramente favorevoli agli identici emendamenti Berselli 1.5, Ronchi 1.16, Fronza Crepa 1.26 e Vigneri 1.28. Se, infatti, repressione vi può essere — e probabilmente vi sarà — la lega, quale gruppo popolare, diffuso nel popolo, sa che a questo tipo di repressione antica, classica, si risponde sicuramente con la forza popolare, con la volontà popolare, visto che la lega rappresenta quest'ultima. (*Proteste*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per cortesia, lasciate parlare l'onorevole Lazzati!

MARCELLO LUIGI LAZZATI. La nuova repressione che temiamo non è questa. Del resto, il fatto stesso che sia il regime a volerci tutelare ci fa ricordare i vecchi detti: temiamo i Danai, soprattutto quando ci portano doni.

L'emendamento Mastrantuono 1.3 è significativo di quale sia la reale volontà del regime: non certo quella di tutelare le minoranze. Infatti gli strumenti più sottili di repressione ai quali oggi si ricorre — quale, ad esempio, un uso di storto della stampa, sostanzialmente di proprietà del regime, e dei mezzi di comunicazione, in particolare televisivi (*Applausi dei deputati del gruppo della lega nord - Proteste*) — ci portano a definire l'intervento classico, antico, vetusto, poliziesco, sicuramente il minore dei mali. Infatti è il più visibile, si mostra in tutta la sua antichità, se vogliamo, ed è quindi esposto al giudizio popolare, che è chiaro e netto.

Quindi, non temendo assolutamente l'intervento poliziesco, il gruppo della lega nord voterà a favore degli identici emendamenti in esame (*Applausi dei deputati del gruppo della lega nord*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ferri. Ne ha facoltà.

ENRICO FERRI. Credo che tutti abbiamo la netta sensazione che, affrontando un determinato argomento, sia pure in maniera immediata, per così dire, e anche con una certa emotività, quale quella che caratterizza questo particolare momento della vita del nostro paese, sia in qualche modo in gioco il ruolo della politica nei confronti di tutte le istituzioni dello Stato e, in special modo, il rapporto, che è sempre stato caldo, acceso, pieno di sospetti, tra l'ordine giudiziario e la politica.

Credo si debba recuperare tale rapporto mantenendo l'indipendenza e l'autonomia di entrambi i settori e che lo si debba recuperare in un clima di fattiva collaborazione, se l'obiettivo è — come deve essere — quello della realizzazione dello Stato di diritto, della convivenza civile e della pace sociale. Occorre, quindi, il rispetto dei ruoli, ma anche di alcune garanzie.

Sono convinto che in tema di immunità si sia imboccata una strada sostanzialmente giusta, non configurando tale istituto come un privilegio, ma riconoscendo ad esso una funzione di garanzia (come il costituente aveva già previsto, stabilendo l'inamovibilità del magistrato) proprio affinché la funzione, il ruolo per parlamentare potessero essere svolti in condizioni di indipendenza e libertà, naturalmente senza abusi, eccessi, strumentalizzazioni, che nelle sedi opportune devono essere sempre perseguiti e valutati con attenzione.

Anche se vi è l'urgenza di rispondere al paese e ad anche se si registra un malessere effettivo nella coscienza di ciascuno di noi, non possiamo abbandonare la linea di coerenza nel momento in cui affrontiamo un pacchetto di proposte che ha un alto significato. Il Comitato dei nove ha compiuto una scelta che corrisponde ad una maggioranza di orientamento nel momento in cui ha deciso di lasciare mano libera alle indagini preliminari; certamente, questa è una svolta molto importante e molto incisiva, non è una rivoluzione di poco conto e credo vada apprezzata in tutto il suo significato.

Tuttavia, intervengo in questo momento per richiamare tutti ad una coerenza nella riflessione e nell'espressione del voto. Per tale motivo vorrei chiedere una sospensione della seduta di un quarto d'ora (*Vive proteste*) per consentire al Comitato dei nove di riunirsi. Consentitemi di esporvi le ragioni per cui avanzo tale richiesta. In maniera anche responsabile, ciascuno dal proprio punto di vista, abbiamo esposto motivazioni a favore o contro l'ammettere o meno, con o senza autorizzazione, la perquisizioni personali o domiciliari. Il Comitato dei nove — per la verità avevo già sollevato ieri tale questione — a mio parere dovrebbe assumere una posizione più coerente. Infatti, occorre includere nel testo, oltre alle perquisizioni, anche le intercettazioni, giacché non ha senso parlare di perquisizioni personali o domiciliari senza toccare il campo delle intercettazioni, che forse rappresentano la misura di penetrazione più incisiva anche nell'attività parlamentare. Credo che la natura dei due provvedimenti sia la medesima; anzi, aggiungo che forse è più pesante la misura dell'intercettazione rispetto a quella della perquisizione personale o domiciliare.

Quindi, o ci si orienta nel senso di eliminare del tutto la richiesta di autorizzazione — ma non voglio assumere una posizione al riguardo, vi invito solo a riflettere — oppure, se il Comitato dei nove propone che venga prevista l'autorizzazione per le perquisizioni, allora si dovrebbe estendere tale garanzia anche alle intercettazioni.

Non voglio sposare — ripeto — una tesi o un'altra in questo momento, ma voglio invitarvi ad un atto di coerenza. Chiedo, quindi, un momento di riflessione per definire una norma di livello costituzionale che deve, quindi, rispondere ad un generale criterio di garanzia.

Si potrebbe obiettare che, originariamente, non erano previste le intercettazioni. Ricordiamo però che in questi ultimi anni la tecnica delle intercettazioni è completamente mutata; viviamo ormai in piena rivoluzione informatica e quindi la penetrazione, utilizzando questi sistemi, può essere molto sottile, andando ad incidere su quella libertà della funzione che ha una dignità che non è orpello o esteriore. Ritengo infatti che la

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1992

dignità sia altro e possa essere lesa in tanti modi, non solo mettendo le mani addosso: ad esempio, si può ledere la dignità in maniera più incisiva penetrando anche nella delicatezza dello svolgimento di un ruolo e di una funzione.

Insisto quindi nel chiedere una maggiore coerenza ed una più puntuale riflessione su questo aspetto (*Applausi*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Berselli 1.5, Ronchi 1.16, Fronza Crepez 1.26 e Vigneri 1.28, non accettati dalla maggioranza della Commissione e sui quali il Governo si è rimesso all'Assemblea.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	532
Votanti	524
Astenuti	8
Maggioranza	263
Hanno votato sì	191
Hanno votato no	333

(*La Camera respinge*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Berselli 1.6.

FILIPPO BERSELLI. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILIPPO BERSELLI. Signor Presidente, per un errore di stampa, nel testo del mio emendamento 1.6 risulta la dizione «personale»; deve invece leggersi «o domiciliare».

PRESIDENTE. Ne prendo atto, onorevole Berselli. Onorevole relatore, tenendo conto di questa precisazione, mantiene il parere contrario espresso in precedenza sull'emendamento Berselli 1.6?

CARLO CASINI, Relatore per la maggio-

ranza. La Commissione ribadisce il parere contrario sull'emendamento Berselli 1.6.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole relatore.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pannella. Ne ha facoltà.

MARCO PANNELLA. Signor Presidente, colleghi, vorrei richiamare l'attenzione sul fatto che il nostro dibattito si sta comprensibilmente esaurendo in una casuistica, sulla quale poi è difficile orientarsi. Ha ragione il collega Ferri quando introduce un caso, che non può essere ignorato a livello attuale, delle limitazioni delle libertà personali e della sfera dei diritti dell'individuo. Naturalmente, si è disarmati dinanzi alla sua osservazione e, a mio avviso, anche se sospendessimo i lavori per il tempo che l'onorevole Ferri chiede, non si otterrebbe nulla.

Vorrei rivendicare in quest'occasione, signor Presidente, colleghi e colleghe della maggioranza e delle opposizioni, un fatto che i più vecchi fra di noi ricorderanno. Noi siamo giunti perfino a forme ufficiali di ostruzionismo per ottenere che fosse concessa l'autorizzazione a procedere su casi in cui già il fumo della persecuzione non era un fumo, ma un incendio! Vorrei ricordare che in quest'aula sono stato oggetto di millantato sputo da parte di uno dei più autorevoli rappresentanti della sinistra storica del nostro paese perché votammo in modo determinante per l'autorizzazione all'arresto di uno dei nostri eletti, che pure aveva fatto, collega Galante, cinque anni arbitrari di prigionie speciali in modo ignobile. Votammo in modo determinante o ci comportammo in modo determinante per l'autorizzazione all'arresto di uno di noi!

Quindi, noi vogliamo offrire all'Assemblea anche la nostra storia ed il nostro rigore, e vogliamo ricordare, dinanzi a questo comportamento, che avevamo proposto una via, quella politica, che i parlamenti devono percorrere. Gli eccessi di legislazione casuistica, collega Casini, risentono di una formazione canonica del senso del diritto, e gesuitica prima che laica. E questi eccessi di legislazione ci portano a questi mostri, che sono più da Sacra Rota che da Parlamento ufficiale (*Applausi*).

Noi avremmo voluto semplicemente che

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1992

fosse stabilita la responsabilità politica del deputato che avrebbe dovuto richiedere, lui, che il Parlamento assumesse posizione su un procedimento, senza di che la magistratura avrebbe continuato, libera. Già assumendosi tale responsabilità, sarebbe finito questo balletto imbecille e indecoroso: «Ho dichiarato che rinuncio!» E poi proprio i gruppi... Fondi IRI! Tutte le cose più gravi! Invece, con i vostri novanta giorni, andremo a buttarlo con l'acqua sporca anche il bambino!

Concludo, Presidente. È inimmaginabile il giacobinismo di certuni di noi! Scusatemi, non c'era forse già la possibilità di arresto in flagranza per le nostre magistrature? E perché l'ordine giudiziario, tutto intero, non l'ha mai percorsa? Per vent'anni noi siamo stati a difenderci anche da sbarramenti, da reati sindacali — per intenderci! — da blocchi stradali, che magari non si dovevano fare! Ma in certi momenti della storia del paese il parlamentare, rappresentante della nazione, rappresenta un bene particolare, collega Galasso, e come bene particolare va responsabilmente difeso contro la demagogia stupida, imbecille e montanelliana. Contro la dignità del parlamentare, avete «beccato» molto contro il Parlamento, amici della maggioranza! Ed io sono qui, oggi, per dirvi: assumete forza, dite «no» a questa proposta; è una proposta che non va! Si butta, con l'acqua sporca, anche il bambino!

Personalmente ritengo, signor Presidente, che sia inutile addentrarsi in tutti gli emendamenti presentati. Dobbiamo, per adesso, difendere la storicità di questo istituto, in momenti che possono venire da un attimo all'altro; riprenderemo una serie di denunce! I conflitti sociali ci saranno, lo sappiamo, ricomincerà un certo uso, magari da prefetti, superprefetti e da altri, magari con l'alibi della mafia, così come quello del terrorismo è stato utilizzato per colpire le minoranze interne alla maggioranza o le minoranze sociali qui rappresentate.

Ritengo che tutto questo sia incomprensibile. Amici della lega nord, volete parlare in quel modo dei *kalashnikov*, volete fare le interviste come quella di Miglio apparsa oggi, e non vi rendete conto che voi siete passibili, secondo un certo tipo di giurisprudenza, del reato di istigazione continua (*Ap-*

plausi dei deputati dei gruppi della DC e del PSI — Vive proteste dei deputati del gruppo della lega nord). Noi, invece, siamo contro e vogliamo tutelarvi dalla vostra demagogia...

MARCO FORMENTINI. Siamo contro i ladri, sempre!

MARCO PANNELLA. ...come gli amici del Movimento sociale italiano (*Proteste del deputato Formentini*).

Ho colto l'occasione per dire che siamo contro, che sono contro questa riforma, così come viene tratteggiata (*Applausi dei deputati dei gruppi federalista europeo, della DC, del PSI, del PSDI dei verdi, liberale e del ministro Facchiano*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Matteoli. Ne ha facoltà.

Prego i colleghi di segnalare tempestivamente l'intenzione di svolgere la propria dichiarazione di voto per dare ordine ai lavori.

ALTERO MATTEOLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che le motivazioni sostenute in relazione ai precedenti emendamenti per giustificare un voto contrario all'eliminazione del concetto di perquisizione personale non possano essere ripetute con riferimento all'emendamento Berselli 1.6.

Se è vero (questa è la logica espressa dai colleghi) che la perquisizione personale colpisce direttamente il parlamentare, escludere anche quella domiciliare vuol dire eliminare la possibilità di indagare su eventuali responsabilità di terzi, che potrebbero avere nascosto qualcosa nell'abitazione del parlamentare stesso. Il nostro gruppo voterà quindi a favore dell'emendamento Berselli 1.6.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Berselli 1.6, non accettato dalla maggioranza della Commissione e sul quale il Governo si rimette all'Assemblea.

(Segue la votazione).

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1992

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	509
Votanti	505
Astenuti	4
Maggioranza	253
Hanno votato sì	178
Hanno votato no	327

(La Camera respinge).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Ciccio Messere 1.17, accettato dalla maggioranza della Commissione e sul quale il Governo si rimette all'Assemblea.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	504
Votanti	501
Astenuti	3
Maggioranza	251
Hanno votato sì	293
Hanno votato no	208

(La Camera approva).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Berselli 1.7, non accettato dalla maggioranza della Commissione e sul quale il Governo si è rimesso all'Assemblea.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	506
Votanti	505
Astenuti	1
Maggioranza	253
Hanno votato sì	84
Hanno votato no	421

(La Camera respinge).

Passiamo alla votazione degli identici e-

mendamenti Ayala 1.2, Berselli 1.8, Paisan 1.13 e Galasso Alfredo 1.25.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Senese. Ne ha facoltà.

SALVATORE SENESE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel corso del dibattito sono stati evocati molti rischi ipotetici, forse anche immaginari, e si è finito così per perdere di vista gli inconvenienti e i rischi reali ai quali l'istituto dell'autorizzazione a procedere ha dato luogo nel corso di oltre un quarantennio.

Proprio muovendo dalla constatazione di questa cattiva prova, che ha origini complesse sulle quali non è il caso di indugiare in questa sede, il partito democratico della sinistra ha presentato una proposta di legge costituzionale tesa all'abolizione pura e semplice del secondo e del terzo comma dell'articolo 68. Nella relazione tuttavia si avvertiva che, consapevoli della delicatezza della materia, questa proposta era aperta agli arricchimenti ed alle modificazioni che un dibattito franco, libero, attento avrebbe potuto suggerire. Proprio in questo spirito si è accolta subito la posizione di chi indicava nel mantenimento dell'autorizzazione a procedere per gli arresti una garanzia ancora oggi valida e non toccata dagli inconvenienti ai quali ha dato luogo l'applicazione dell'istituto.

Al tempo stesso, il dibattito ha evidenziato come ogni tentativo di procedere ad operazioni «ortopediche» sulla restante parte dell'istituto dell'autorizzazione a procedere finiva con l'aprire assai più problemi di quanti ne risolvesse. La conclusione è autorevolmente avallata dal parere di grandi esperti; ricordo, per esempio, le parole molto chiare che nella Commissione speciale ebbe a pronunciare il professor Conso, di cui la stessa Commissione aveva disposto un'audizione a fini conoscitivi. Egli ci avvertì che, al punto in cui erano arrivate le cose, ogni tentativo di rabberciare l'autorizzazione a procedere avrebbe creato prodotti fortemente difettosi, capaci di causare molti più problemi di quanti ne risolvano.

Questa è proprio l'ipotesi che ci si presenta con il terzo comma del testo proposto sul quale la Commissione ci chiama a votare;

un terzo comma che, introducendo l'obbligo per il magistrato procedente di dare immediata notizia al Parlamento dell'inizio del procedimento a carico di un parlamentare e disponendo contestualmente che entro 60 giorni (quindi anche prima dei 60 giorni) il Parlamento possa intervenire per bloccare l'azione, finisce con il chiamare il Parlamento ad esercitare un giudizio sulla base di un materiale probatorio ancora del tutto povero e, quindi, un giudizio che finirebbe con l'essere influenzato proprio da questa inevitabile povertà. Per altro verso, impone una *discovery*, cioè una «scopertura» delle carte, una violazione di quel segreto istruttorio che, soprattutto nella prima fase, è fondamentale garanzia della oculata ed efficace prosecuzione delle indagini stesse.

Per questo a noi pare che miglior partito sia procedere puramente e semplicemente, dopo aver mantenuto la garanzia dell'autorizzazione a procedere per gli arresti, nel secondo comma, e dopo — ahimé — aver introdotto quella che a mio avviso costituisce una indebita garanzia (relativa alle perquisizioni domiciliari e personali), alla soppressione del terzo comma, lasciando l'autorità giudiziaria libera di procedere, senza determinare intoppi di sorta.

È per questo che il partito democratico della sinistra ha sottoscritto l'emendamento Galasso Alfredo 1.25, a favore del quale invito i colleghi a votare.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Galante. Ne ha facoltà.

SEVERINO GALANTE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, via via che prosegue la discussione si stanno a poco a poco chiarendo i punti centrali del dibattito, forse in maniera ancora più evidente di quanto non sia avvenuto in quest'aula pressoché vuota nel corso della discussione sulle linee generali.

Or ora intervenendo, l'onorevole Senese ha parlato di rischi immaginari che sarebbero stati evocati in quest'aula. Temo che su tale argomento le nostre opinioni, e forse anche le nostre esperienze, siano profondamente divaricate. Nell'ottica che è stata

testé illustrata vi è, a mio avviso, un tecnicismo che inficia il momento della valutazione politica. Qui non si tratta di rabberciare l'autorizzazione a procedere, ma di valutare politicamente se vogliamo o no ridurre le garanzie attualmente previste dalla Costituzione per il Parlamento e per i parlamentari.

Gli emendamenti proposti si riducono in sostanza ad una forma attenuata (ed è stato chiarito) di abrogazione dell'articolo 68 (ad una seconda trincea degli abrogazionisti, tanto per intenderci) e quindi ad una riduzione delle guarentigie che esso assicura ai parlamentari. Si vuole in realtà negare che esista l'esigenza di una particolare tutela del cittadino deputato, diversa da quella del cittadino normale.

Nel dibattito è stato ricordato da numerosi colleghi da Biondi, da Taradash, da Pannella e da altri ancora — il ruolo di particolare responsabilità che ha il parlamentare e perciò anche la condizione di particolare esposizione in cui esso si viene a trovare, oggi in particolare e anche in considerazione delle lotte sociali che si accenderanno e che saranno sempre più vive nel nostro paese se le tendenze attualmente in corso si consolideranno.

Sulla base di questo presupposto e in considerazione di queste esigenze, io credo che si debbano respingere tali emendamenti.

In ultima battuta, voglio peraltro invitare il collega Senese a riflettere sulla posizione che egli e il suo gruppo hanno assunto in questa sede rapportandola a quanto ci propone con l'emendamento Finocchiaro Fidelbo 1.30, del quale ci occuperemo tra poco. Mi pare che le due proposte non siano l'una in subordine all'altra, bensì in contraddizione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ayala. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE MARIA AYALA. Signor Presidente non ho nessuna difficoltà a riconfermare nel corso di questa discussione i profondi dubbi che ho avuto modo di manifestare sin dall'inizio dei lavori della Commissione speciale per la riforma dell'immunità parlamentare, in ordine alla necessità, appunto, che

l'immunità parlamentare fosse istituito al quale por mano per riformarlo. Era un atteggiamento che accennavo appena, con umiltà e con disponibilità massima a rivederlo ma che invece dopo i lunghi lavori della Commissione e la lunga discussione svoltasi in quest'aula ha trovato piena conferma.

Mi pare infatti inaccettabile il principio per cui bisogna por mano ad una riforma costituzionale, mettendo quindi in moto il procedimento disegnato dall'articolo 138 della Costituzione, che è particolarmente arduo, lungo e difficoltoso, in buona sostanza per risolvere il vero problema reale, che non è già quello della sopravvivenza o meno dell'immunità parlamentare, ma quello di eliminare l'uso distorto che se ne è fatto e che ha inquietato (devo dire anche giustificatamente) l'opinione pubblica.

Il vero problema — lo ripeto — non è quello del mantenimento dell'immunità parlamentare, ma quello di dare finalmente a tale istituto un'applicazione concreta, conforme alla sua *ratio*.

Dall'inizio dei lavori della Commissione ad oggi, l'attività della Giunta per le autorizzazioni a procedere in questa legislatura ha pienamente confermato la fondatezza dei miei dubbi: sono state concesse tutte — dico tutte — le autorizzazioni a procedere delle quali ci siamo occupati. Esse riguardavano circa 18-20 casi, e quindi non si tratta di un dato statistico, ma neppure di episodi occasionali.

Se però a questa riforma della Costituzione si deve per forza, sulla spinta dell'opinione pubblica e forse anche di altro tipo di ripensamento, por mano, io credo — ed assai sinteticamente spiegherò questa posizione assolutamente unitaria del gruppo del partito repubblicano — che l'unica valida ragione che possa giustificare un intervento di rango costituzionale sia la volontà di abolire l'immunità parlamentare, fatta salva l'ipotesi dell'autorizzazione a procedere per l'emissione di provvedimenti restrittivi della libertà personale e per le perquisizioni.

In ordine a quest'ultimo punto condivido, in particolare, le osservazioni fatte poc'anzi dal collega Biondi, perché mi sembra che esse abbiano centrato perfettamente il problema per quanto attiene alle perquisizioni.

Tra l'altro, mi hanno fornito un contributo per risolvere le difficoltà personali che incontro nello scegliere una posizione netta e precisa in ordine a tale questione.

Le parole di Biondi oggi mi hanno confermato che, alla fine, era esatta la scelta di mantenere l'autorizzazione anche per le perquisizioni. Dobbiamo però con grande franchezza dirci che ciò equivale ad una sostanziale esclusione della possibilità di eseguire perquisizioni nei confronti dei parlamentari, perché tali provvedimenti hanno senso solo se immediati: subordinandoli ad una autorizzazione, che richiede un lasso di tempo più o meno breve (direi meno breve), è chiaro che nel caso in cui l'autorizzazione medesima venisse concessa, sarebbe assai verosimile, per non dire sicuro, che essi non avrebbero alcun esito. Nonostante la piena coscienza di questo aspetto del problema, ritengo tuttavia che la previsione dell'autorizzazione vada mantenuta esclusivamente per i provvedimenti restrittivi della libertà personale e per le perquisizioni.

Per tutto il resto, gli argomenti che sostanzialmente si invocano attengono all'informazione di garanzia. Mi si fa rilevare il danno irreversibile che la spedizione della stessa arca sul piano politico e dell'immagine. Devo riconoscere la validità di tale obiezione: così non doveva essere nello spirito del legislatore che inserì questa garanzia dell'indagato, ma così di fatto avviene, soprattutto attraverso la pubblicizzazione della spedizione dell'informazione di garanzia.

A questa osservazione rispondo, comunque, che se manteniamo per l'ordinario procedimento penale anche la necessità di una richiesta di autorizzazione a procedere, aggraviamo sia l'evento negativo per l'immagine sia le conseguenze politiche che possono ricadere sul singolo parlamentare.

Alla fine dei conti — su questo mi preme molto richiamare l'attenzione dei colleghi — nell'ipotesi in cui dovessimo in futuro (nel presente per fortuna così non è) tornare ad applicare in maniera inesatta, distorta, strumentale, corporativistica — possiamo cercare tutti gli attributi che vogliamo — l'immunità parlamentare, non avremmo commesso soltanto un fatto politicamente rilevante, ma avremmo violato due volte la Costituzione.

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1992

Infatti l'unico criterio-guida per l'applicazione corretta di quell'istituto risiede nell'articolo 3 della Carta costituzionale, e quando non si conceda l'autorizzazione, specialmente nel caso in cui il deputato la reclaims realmente (come talvolta accade) perché convinto che davanti al suo giudice naturale potrà far valere le sue ragioni, si viola anche l'articolo 25 della Costituzione.

PRESIDENTE. Onorevole Ayala, la prego di concludere.

GIUSEPPE MARIA AYALA. A questo punto, siccome non credo che dalla spedizione di un'informazione di garanzia o comunque dall'avvio di indagini a carico di un parlamentare possa derivare un *vulnus* per l'intera Assemblea, io ritengo che l'autorizzazione a procedere vada mantenuta esclusivamente per quanto riguarda i provvedimenti restrittivi della libertà personale e le perquisizioni personali e domiciliari, ma che per il resto l'articolo 3 della Costituzione debba trovare la più ampia realizzazione, dal momento che tutti i cittadini, compresi i deputati, sono uguali davanti alla legge. Raccomando l'approvazione del mio emendamento 1.2. (*Applausi dei deputati del gruppo repubblicano e del deputato Biondi*).

PRESIDENTE. Prego i colleghi che intervengono di attenersi al rispetto dei tempi regolamentari.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Paissan. Ne ha facoltà.

MAURO PAISSAN. Noi raccomandiamo con forza l'approvazione degli emendamenti Ayala 1.2 e Berselli 1.8, identici all'emendamento 1.13 di cui sono primo firmatario, che propongono l'abolizione del terzo capoverso del comma 1, il quale prevede che la Camera possa bloccare ogni procedimento penale a carico di un parlamentare, per qualsivoglia reato.

La proposta di sopprimere il terzo capoverso del comma 1 raccoglie vaste adesioni, essendo ad essa favorevoli i deputati del gruppo dei verdi, del movimento per la democrazia: la Rete, del gruppo del PDS,

repubblicano, del MSI-destra nazionale e della lega nord. Spero che a queste adesioni se ne aggiungano altre.

Secondo noi, ogni soluzione prospettata di riscrittura del terzo comma — si tratti dell'autorizzazione o della sospensione — si risolve in un pasticcio e si offre allo sberleffo, non di quello che dice la gente — perché, ne abbiamo già parlato, spesso la gente dice e pensa male —, ma rappresenta uno sberleffo alle esigenze di giustizia, trasparenza e anche di tutela della dignità del Parlamento.

Noi non abbiamo alcuna fiducia preconcetta nei confronti della magistratura, tant'è vero che ci riserviamo sempre di giudicarne l'operato di volta in volta, e penso che ne abbiamo dato dimostrazione anche nel corso della recente discussione sulle autorizzazioni a procedere. Ma ci chiediamo: è più pericoloso e rischioso per l'immagine dell'istituzione parlamentare sapere che qui siedono deputati contro i quali non si è potuto procedere e ai quali dunque rimarrà appiccicato addosso il dubbio di colpevolezza fino alla fine del mandato, o è meglio permettere che questi deputati vengano indagati, processati, assolti o condannati, dunque possano esercitare fino in fondo anche il loro diritto a difendersi?

Quest'ultima è la nostra posizione mentre affermiamo e rivendichiamo che alle Camere debba rimanere la facoltà di negare e comunque di deliberare sulla richiesta di autorizzazione prima di procedere ad un arresto. Salvaguardare la necessità di richiedere l'autorizzazione a procedere prima di effettuare un arresto, è secondo noi più che sufficiente.

Lo dico in particolare ai colleghi e ai compagni del gruppo di rifondazione comunista che hanno appena preso la parola e che si ritrovano su posizioni diverse sulla base di una valutazione che io non considero fantapolitica, lo voglio ribadire. È una posizione che si basa sulla valutazione della possibilità di una «stretta» e di un pericolo autoritario. Ebbene, secondo noi non esiste una svolta autoritaria che possa esercitarsi esclusivamente attraverso una magistratura, in ipotesi, impazzita. Se ci trovassimo in tale situazione, ciò significherebbe che esiste anche una maggioranza politica di sostegno e

di appoggio, e quella maggioranza politica potrebbe comunque negare la sospensione del procedimento, potrebbe comunque concedere l'autorizzazione a procedere e financo all'arresto, come ben sappiamo.

Non è da qui, dunque, non è dalla permanenza dell'istituto dell'autorizzazione a procedere, comunque battezzato, che passa la difesa contro possibili, anzi possibilissime, fasi autoritarie, repressive o d'emergenza. È una motivazione assai debole, dunque, quella che viene adottata da sinistra e che converge con le motivazioni, assai più corpose, di chi vuole mantenere in piedi la possibilità di impedire, sospendere o bloccare i procedimenti contro i parlamentari per altri scopi, ovviamente assai meno nobili.

Perciò, signor Presidente, io mi auguro che lo schieramento e la convergenza che si ritrova sul mio emendamento 1.13, abrogativo del terzo capoverso del comma 1, identico agli emendamenti Ayala 1.2, Berselli 1.8 e Alfredo Galasso 1.25, si ampli e che altre forze si ritrovino sulla nostra posizione. Noi non proponiamo, infatti, l'abrogazione delle immunità parlamentari, ma di quegli aspetti che sono stati in questi anni fonte di abusi intollerabili (*Applausi dei deputati del gruppo dei verdi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Valensise. Ne ha facoltà.

RAFFAELE VALENSISE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, gli identici emendamenti Ayala 1.2, Berselli 1.8, Paissan 1.13 e Alfredo Galasso 1.25, soppressivi del terzo capoverso dell'articolo proposto dalla maggioranza della Commissione, pongono l'accento sul momento cruciale del problema; momento cruciale che è il risultato del fatto che la maggioranza dell'Assemblea, contro il nostro parere, ha ritenuto di conservare il privilegio del parlamentare per quanto riguarda le perquisizioni, l'arresto e in generale le misure restrittive della libertà personale.

Muovendoci sul terreno della cancellazione del privilegio, noi siamo stati contrari a quella impostazione, tuttavia essa ha prevalso ed i suoi sostenitori hanno avuto ragione

dalla maggioranza dell'Assemblea ed hanno potuto spiegare la loro tesi in favore della conservazione del privilegio sulla base della necessità di difendere l'intero corpo legislativo. Si è cioè detto che la Camera non poteva essere vulnerata con la privazione della libertà di uno dei suoi componenti.

Adesso ci troviamo di fronte ad un altro problema, lucidamente esposto poco fa dai colleghi che mi hanno preceduto: il privilegio del deputato in quanto tale rispetto al procedimento penale. In questo ambito, dobbiamo ricondurre il deputato su quel terreno di eguaglianza delle responsabilità postulato dall'articolo 3 della Costituzione e sancito, oltre che dalla coscienza popolare, dall'intero sistema costituzionale. Nella Costituzione vi sono norme di carattere garantista per quel che riguarda il pericolo di persecuzione attraverso procedimenti penali che non abbiano ragion d'essere; ma se un procedimento penale nasce, deve essere uguale per tutti i cittadini. Questa è la ragione per la quale riteniamo che debba essere cancellato il terzo comma proposto dalla maggioranza della Commissione.

Se la Camera facesse una scelta diversa, signor Presidente, dobbiamo dichiararlo fin da ora, vorrebbe dire che si intende conservare il privilegio della non perseguibilità del deputato in quanto tale senza un'autorizzazione, invece di metterlo nella condizione di rispondere immediatamente al magistrato. Non ci facciamo trascinare da ondate popolari più o meno indistinte, ma rendiamoci interpreti di un'esigenza sana che vuole affermare i principi della libertà e dell'eguaglianza, sanciti dalla Costituzione ma, soprattutto, principi dei quali la coscienza del paese in questo momento sente di non poter fare a meno.

Questa è la ragione per la quale dichiaro il voto favorevole del gruppo del MSI-destra nazionale sugli identici emendamenti Ayala 1.2, Berselli 1.8, Paissan 1.13 e Alfredo Galasso 1.25. Ci auguriamo che facciano altrettanto tutti quei colleghi che hanno visto le loro preoccupazioni, circa la libertà personale del deputato, salvate dalla reiezione degli emendamenti precedenti (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Taradash. Ne ha facoltà.

MARCO TARADASH. In primo luogo, signor Presidente, vorrei essere sicuro con l'onorevole Senese che, una volta votato a favore degli emendamenti soppressivi del terzo capoverso del comma 1, non vi sia più spazio per passare a quelli sostitutivi dello stesso comma; vorrei essere cioè sicuro che non vi sia una rete di protezione.

Durante tanti anni di attività, a proposito delle leggi di emergenza ho sempre sentito dire che gli onesti non hanno bisogno di tante garanzie e che a chiedere le garanzie sono, in realtà, i disonesti. Questo può essere vero nell'immediato. Credo invece che lo Stato di diritto rappresenti un valore ed un sistema di procedure posto essenzialmente a garanzia degli onesti, rispetto a procedure disoneste che possono essere attivate anche da organi dello Stato. Ha ragione l'onorevole Ayala quando invita ad una riflessione particolare sugli emendamenti in esame, giacché tali proposte emendative decidono dell'istituto. È quindi questo il momento in cui ciascuno di noi deve assumersi le principali responsabilità.

Vorrei, a nome del gruppo federalista europeo, esprimere la nostra contrarietà sugli emendamenti in esame. Ci assumiamo la responsabilità di trovarci eventualmente al fianco di alcuni disonesti che seggono in questo Parlamento ma, al tempo stesso, non possiamo non rivendicare alcune garanzie costituzionalmente rilevanti, che non possono essere bruciate sull'altare o sul falò di un'opinione pubblica che in questo momento è a favore dell'onestà, della pulizia, di un Parlamento trasparente, ma che domani potrebbe essere ingannata proprio in virtù delle modifiche che oggi noi cerchiamo di imporre. Come Parlamento, dobbiamo essere consci di quello che significa l'attività di ciascun deputato, di quelli che possono essere momenti difficili della nostra vita politica, delle sfide e dei colpi bassi che certe maggioranze, istituzionali o non, posso no indirizzare all'attività politica di ciascuno di noi.

È vero, onorevole Ayala, quello che lei

dice. Se si mantenesse questo punto, allora non sarebbe valsa la pena di porre mano alla modifica dell'articolo 68 della Costituzione! (*Commenti del deputato Tassi*). È vero che se si mantenesse questo punto noi, anzi non noi — che non abbiamo presentato alcuna proposta di legge di modifica costituzionale — ma chi ha deciso di farlo, in realtà in qualche modo prenderebbe in giro l'opinione pubblica, perché alla fine non ci sarà alcuna modifica sostanziale!

È per questo che voteremo contro la complessiva modifica dell'articolo 68 della Costituzione, proprio perché crediamo che il punto in questione non sia rappresentato dalle garanzie per i parlamentari, ma dall'uso distorto che è stato fatto di tali garanzie, cioè dal fatto che questo Parlamento si sia piegato ad interessi palesi od occulti, ma comunque particolari, che non corrispondevano a quelli collegati alla funzione del parlamentare.

La Costituzione non doveva essere modificata su questo punto! Dovevano essere modificati i comportamenti e, eventualmente, i regolamenti! Ma se noi intendiamo modificare proprio quei punti che sono posti a salvaguardia dell'onestà, della coerenza, della capacità di azione politica di parlamentari che possono mettersi in contrasto con coloro che il potere lo gestiscono non dico secondo le regole milanesi... Abbiamo visto altri momenti in cui, per la verità, il diritto ambrosiano non era così trasparente. Questi momenti possono ritornare!

Se noi ci piegassimo, nell'interesse dell'immediato e a nome degli onesti, a modifiche che invece intaccano la possibilità stessa dell'attività politica del parlamentare e di ciò che rappresenta, commetteremmo un errore grave e, per voler combattere le storture, finiremmo per abolire il diritto! (*Applausi dei deputati del gruppo federalista europeo*).

CARLO TASSI. Se urli di meno, ti ascoltiamo meglio!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Alfredo Galasso. Ne ha facoltà.

ALFREDO GALASSO. Presidente, colleghi, nel raccomandare l'approvazione del mio emendamento 1.25, rilevo se siamo davvero giunti al punto cruciale della nostra decisione. Il voto precedente indica che si sta percorrendo una china esattamente opposta a quella che ha mosso i proponenti delle varie riforme. Tra questi voglio ricordare soprattutto quelli che, insieme al mio gruppo, hanno proposto l'abolizione dell'immunità parlamentare: Pierluigi Castagnetti, De Mita, Mattarella, Fracanzani, Gitti, Viscardi, la collega Fronza Crepaz, che è intervenuta poc'anzi.

Siamo giunti quindi ad un punto cruciale. Vorrei sottolineare che nella discussione generale, e soprattutto in quella svoltasi questa mattina, la maggioranza ha inviato verso l'opposizione o una parte di essa un canto delle sirene che viene da stagioni lontane. I tempi sono cambiati.

È vero che ci troviamo di fronte ad un principio solenne da affermare: esso si chiama «eguaglianza» ed è previsto dall'articolo 3 della Costituzione. Il bilanciamento che si è determinato attraverso l'articolo 68 appartiene ad un'altra fase storica, ad un momento in cui poco valeva praticamente l'altro principio di autonomia e di indipendenza della magistratura e in cui — lo ha detto ora il collega Taradash — si aveva la preoccupazione, forse allora fondata, che i rappresentanti del popolo o di una parte di essi potessero essere sottoposti a persecuzione (*Interruzione del deputato Balzamo*). Ora si afferma che c'è il rischio che la gente che oggi ha voglia di pulizia potrebbe essere domani suggestionata ad avanzare altre richieste. A chi paventa tali rischi io dico che è tempo di aver fiducia nei confronti di questa gente!

Credo che davvero qui si confrontino — voglio sottolinearlo due concezioni diverse, due principi diversi, due valori fondamentali, sui quali invito ciascun deputato a fare ricorso alla propria coscienza critica. Sono valori che sono stati messi in discussione: c'è il principio di uguaglianza contro una prerogativa che appare oggi, nel diritto vivente un privilegio. C'è il principio dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura nei confronti di una garanzia del parlamentare,

e non del Parlamento, che rompe quel principio di uguaglianza. C'è una coscienza collettiva che è maturata e che è capace di reagire ai momenti di persecuzione. C'è una coscienza collettiva, quella che è scritta oggi nelle sentenze della Corte costituzionale, non nei tribunali speciali! È un'altra cosa. Andate a leggerle, le sentenze della Corte costituzionale, studiatele un poco, studiatele!

Da questo punto di vista, i valori che oggi si confrontano richiedono una scelta netta, non una mediazione! E questo potere di sospensione è qualche cosa di peggio — non esito a dirlo — dell'attuale articolo 68. Si sta determinando — voglio dirlo con chiarezza — un imbroglio nei confronti dell'opinione pubblica! Si è partiti dalla premessa di una abolizione o di una riduzione dell'immunità parlamentare e si sta arrivando invece ad un suo rafforzamento perché si sottopone il magistrato, al momento in cui conclude le sue indagini preliminari, alla spada di Damocle di una decisione politica piuttosto che alla decisione dei giudici del dibattimento.

Di questo, in sintesi, si tratta; e tutti coloro che hanno una qualche dimestichezza con l'andamento dei processi — e sono moltissimi — si dovrebbero rendere conto di come sia ben più grave questo fatto piuttosto che rimettere al magistrato nella condizione di procedibilità la richiesta di autorizzazione. Questo è il punto cruciale! Ed è evidente che su di esso si scontrano e si confrontano concezioni diverse della democrazia, concezioni diverse del principio di uguaglianza, che viene considerato strumentalmente, mentre oggi va affrontato in modo assoluto. Ed è per questo che mi preoccupa sentire da un collega come l'onorevole Galante, in assoluta buona fede (con lui in questi giorni mi sono trovato d'accordo in Giunta per le autorizzazioni a procedere nel riconoscere che, fino ad ora, non abbiamo trovato un caso di intento persecutorio dei magistrati) questo ricorso alla valutazione politica. Questo un po' mi preoccupa: una valutazione politica di fronte ad un principio solenne come il principio di uguaglianza significa decidere oggi che tale principio va affermato fino in fondo, fin dove...

PRESIDENTE. Onorevole Galasso...

ALFREDO GALASSO. ...è possibile estenderlo, verso la garanzia di tutti i cittadini ai quali chiedere, in un circuito rinnovato di fiducia, di essere insieme per condurre una battaglia sociale e politica, senza considerare...

PRESIDENTE. Onorevole Galasso, la prego di concludere!

ALFREDO GALASSO. ...che, varcata la soglia di un palazzo, mutano le condizioni giuridiche (*Applausi dei deputati del gruppo del movimento per la democrazia: la Rete*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, rinnovo l'invito a tutti i colleghi a mantenersi rigorosamente nei limiti dei cinque minuti regolamentari.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lazzati. Ne ha facoltà.

MARCELLO LUIGI LAZZATI. Signor Presidente, direi che è con piacere che si può parlare in questo momento, dopo alcuni pregevoli interventi, poiché si può sicuramente sottolineare un dato fondamentale presentato dall'evoluzione delle argomentazioni e delle votazioni che fin qui si sono succedute.

È sotto gli occhi di tutti come, a fronte di una scelta ben precisa tra il mantenere l'autorizzazione a procedere, sia pure con i peggioramenti del caso (vedi il concetto di sospensione), e l'eliminare questo istituto desueto ed abusato, vi sia stato un gioco delle parti.

Quel che è più grave — e la lega è qui a sottolinearlo — è che c'è stato un finto gioco da parte di alcuni che hanno dichiarato di far parte dell'opposizione. Il caso del gruppo di rifondazione comunista — al quale forse è meglio suggerire un altro nome, tipo «conservazione condominiale» — è emblematico. Questo gruppo, che a parole vorrebbe essere il più rivoluzionario tra quelli qui presenti, in realtà desidererebbe avere l'assistenza del medico della mutua e dello psicologo, e magari l'assenso di Agnelli.

In definitiva, l'abuso dell'immunità parlamentare è sotto gli occhi di tutti. Sarebbe una mera ripetizione ribadire i dati statistici

da cui emerge che l'unica scelta fatta è stata quella politica di appartenenza, al gruppo di maggioranza, o comunque quella dettata dalle esigenze del voto di scambio per mantenere un imbroglio nei confronti della giustizia.

Quindi, l'eliminazione dell'istituto dell'autorizzazione a procedere si impone. Si badi bene (lo abbiamo già detto): siamo al capolinea. Questo è l'ultimo momento in cui coloro che vogliono effettivamente cambiare si devono pronunciare, attraverso il voto, di fronte al paese. Tutti coloro che oggi voteranno contro questi emendamenti saranno senza dubbio dei veri conservatori e dei finti oppositori (*Applausi dei deputati del gruppo della lega nord*).

Non vorrei però, Presidente, che anche qualche gruppo che magari voterà a favore degli emendamenti in esame si fosse già premunito assicurandosi che non passeranno. Mi riferisco in particolare al PDS, visto che l'emendamento presentato — sia pure a cascata e successivamente — da quel gruppo aderisce tutto sommato ad una logica di mantenimento del concetto di autorizzazione a procedere. Possiamo quindi ritenere che anche tale gruppo faccia parte di questa cricca di regime, alla quale sicuramente ha partecipato con i propri ministri-ombra, che sarebbe meglio stessero al fresco (*Applausi dei deputati del gruppo della lega nord — Proteste dei deputati del gruppo del PDS*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego di astenervi dal gridare e di mantenere correttezza di comportamento.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Biondi. Ne ha facoltà.

ALFREDO BIONDI. Signor Presidente, questo tema non dovrebbe consentirci l'oltraggio reciproco della diffidenza. Abbiamo tanto voluto che i nostri problemi venissero affrontati nella pienezza, nella sovranità ed anche nella chiarezza delle posizioni parlamentari; ognuno, su temi come questi, ha diritto di pensarla come vuole.

Ho ascoltato alcuni argomenti, avanzati ad esempio dal collega Paissan e da altri, che mi hanno fatto fortemente riflettere sul vero

problema che abbiamo di fronte. Esso si riferisce a due beni giuridici e costituzionali, entrambi degni di tutela. Vi è, in primo luogo, il principio di uguaglianza, in base al quale non ci debbono essere aree di immunità e di impunità le quali, coperte da un velabro dipinto di apparente formalismo costituzionale, consentano evasioni ed elusioni di responsabilità.

Contro questo sarebbe bastato, lo diceva molto bene poco fa Ayala, agire più fortemente — e siccome è da qualche legislatura che sono qui, faccio anche un'autocritica — nella fase in cui la conoscenza dei problemi avrebbe potuto e dovuto imporre una restrizione al fumo della persecuzione, piuttosto che far indulgere all'arrosto delle comodità che sono state talvolta garantite a questo o a quello... È una realtà che prescinde totalmente dall'articolo 68 della Costituzione: si tratta della cattiva applicazione di una normativa che avrebbe potuto trovare migliore attuazione.

D'altra parte, vi è il problema della garanzia del parlamentare. Non è un vantaggio personale o una prerogativa di ciascuno di noi, che possa essere messa in discussione a seconda — come dire? — della soggettività dei comportamenti, cioè a seconda del modo in cui ciascuno si comporta nella sfera privata ed in quella pubblica. Sono convinto — per quello che so e per la conoscenza che ho delle persone — che la maggior parte dei parlamentari non abbia bisogno di alcun usbergo; ma può succedere che qualcuno ne abbia bisogno e ne faccia un uso improprio.

A fronte di quest'ultima ipotesi — e sul problema vorrei richiamare l'attenzione del collega Paissan — la soluzione che abbiamo individuato non è da poco: aver posto lo scudo alla fine di un iter processuale *erga omnes*, rovesciando l'impostazione precedente e consentendo il recupero della garanzia una volta verificate le condizioni che la legittimano — cioè l'esistenza del fumo della persecuzione, quindi la devianza dell'azione penale rispetto al fine che si persegue — può tramutare quella che è stata una cattiva regola in una buona eccezione.

Naturalmente molto dipende da come agiremo. Le leggi camminano con le gambe degli uomini: non esiste una norma che per

la sua purezza, astrattezza e generalità possa — per ciò solo — essere garantista. La garanzia nasce da come si applica quella norma, dal reciproco controllo e dal modo in cui si agisce.

Se ho chiesto la parola, dunque, è per dire che non dobbiamo nemmeno autodenigrarci. Stiamo tentando di trovare una soluzione e credo che quella individuata non sia transattiva, ma di sintesi. Nel codice penale, per esempio, esistono norme di attenuazione ed altre di aggravamento: vi è un principio di compensazione.

Oggi questo criterio di compensazione ci consente di sostenere che non va buttata via l'acqua sporca con il bambino che c'è stato lavato dentro. Possibilmente, occorre gettar via l'acqua salvando il bambino. Cos'è il bambino? È la illibatezza che dobbiamo assicurare a coloro che siano perseguitati ingiustamente.

La misura che abbiamo tentato con fatica di individuare — e che faceva parte anche della proposta liberale — tende a trasformare in eccezione motivata una regola che potrebbe essere utilizzata come abuso illegittimo di una facoltà e di un diritto, trasformando cioè da una garanzia generale ad un privilegio particolare.

Vorrei invitare i colleghi, con il rispetto che ho per l'opinione di tutti, a non commettere su un tema come questo l'errore di credere che stiamo buttando via il tempo o che lo stiamo sprecando in chiacchiere inutili. In Parlamento non sono inutili i discorsi con cui si cerca di individuare gli strumenti per assicurare la dignità e la funzione del parlamentare, anche rispetto alla lealtà con cui le parole seguano agli intendimenti ed i fatti succedano ad ambedue.

Ecco perché il gruppo liberale, nell'assumere una posizione contraria agli identici emendamenti Ayala 1.2, Berselli 1.8, Paissan 1.13, Alfredo Galasso 1.25, individua nella soluzione proposta dalla Commissione un utile strumento affinché gli elementi oggi contrastanti possano trovare una felice sintesi (*Applausi*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici e-

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1992

mendamenti Ayala 1.2, Berselli 1.8, Paissan 1.13 e Galasso Alfredo 1.25, non accettati dalla maggioranza della Commissione e per i quali il Governo si è rimesso all'Assemblea.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	525
Votanti	522
Astenuti	3
Maggioranza	262
Hanno votato sì	218
Hanno votato no	304

(La Camera respinge).

TARCISIO GITTI, *Presidente della Commissione speciale per l'esame delle proposte di legge concernenti la riforma dell'immunità parlamentare*. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARCISIO GITTI, *Presidente della Commissione speciale per l'esame delle proposte di legge concernenti la riforma dell'immunità parlamentare*. Signor Presidente, in considerazione non solo dell'ora a cui siamo giunti, ma anche di altre ragioni, propongo di sospendere l'esame del provvedimento e di rinviare il seguito del dibattito all'inizio della prossima settimana.

Debbo far notare all'Assemblea e anche a lei, Presidente, che anche stamane sono stati presentati subemendamenti che devono essere valutati. Mi troverei quindi comunque nella necessità di chiedere di sospendere l'esame della proposta di legge per riunire il Comitato dei nove. Inoltre il dibattito svolto ha fatto emergere una serie di elementi che a mio giudizio meritano di essere ulteriormente approfonditi, sempre dal Comitato dei nove.

Voglio ricordare che ci occupiamo di una modifica costituzionale e che non solo per opportunità politica, ma anche per rispetta-

re le norme costituzionali, deve essere ricercato sulla stessa il più vasto consenso.

Credo che i giorni — non molti — di cui ho chiesto di poter disporre prima di riprendere l'esame del provvedimento possano consentire gli approfondimenti necessari.

PRESIDENTE. Sul richiamo per l'ordine dei lavori dell'onorevole Gitti darò la parola, ai sensi del comma 1 dell'articolo 41 del regolamento, a un oratore contro e ad uno a favore, qualora ne facciano richiesta. Successivamente chiamerò l'Assemblea a decidere.

MARCO PANNELLA. Chiedo di parlare contro.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCO PANNELLA. Signor Presidente, colleghi, certo, si può sempre continuare a riflettere, a riunire i nove, i cinque e i diciotto. Mi pare tuttavia che ormai siamo in un situazione chiara: questa Camera in una sua parte è tanto preoccupata — e lo capisco — dai propri problemi di immagine, che è disposta a fare grandi sacrifici ulteriori di identità. Poiché c'è una pressione demagogica, antiparlamentare, nel paese e poiché alla base di questo vi sono le colpe del Parlamento che abbiamo inutilmente a volte in passato cercato di evitare, a questo punto vi è debolezza, cattiva coscienza, dinanzi ai madornali spropositi che sono tipici di colleghi che rivendicano sempre con fierezza di non essere politici, ma magari giuristi, e che quindi di politica non capiscono nulla, e ci dicono che in novanta invece di sessanta giorni potremo creare un meccanismo nuovo. Creiamo un solo meccanismo: se il collega eventualmente ingiustamente imputato non ha sostegni di stampo mafioso nella maggioranza dell'Assemblea, i novanta giorni passeranno sempre. Meno sarà protetto il soggetto incolpato, più sarà eventualmente espressione di conflitti sociali, ecologici, sindacali, di moti di un certo tipo...

PRESIDENTE. Onorevole collega, la prego di attenersi alle motivazioni del suo atteggiamento contrario.

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1992

MARCO PANNELLA. Signor Presidente, la motivazione è questa: a mio avviso solo il tentativo persistente di difendere con forme di cattiva coscienza la nostra immagine continua a richiedere ancora tempo per «impapocchiarle» le cose, non pregiudicare troppo qui dentro e dare soddisfazione alle *tricoteuses* o alla demagogia esterna. In nome della testimonianza a favore del Parlamento che riteniamo di poter portare sul piano della difesa del diritto, della difesa che abbiamo condotto in modo accanito essendo sottoposti anche a processi ingiusti (e vent'anni parlano in questo senso), in nome di ciò, dico che la Camera non deve avere incertezze. Abbiamo dibattuto; 90 o 50 oppure 70 giorni... sono papocchi di pseudo-maggioranze, che mi sembra siano dannosi. Avremo pressioni demagogiche dai giornali, poiché è su questo che si conta, magari.

Chiedo quindi che si arrivi oggi al voto, perché si deve votare adesso in diretta connessione con il grado di maturità ambientale — se mi consentite — e psicologica che abbiamo conquistato con il dibattito.

Sono pertanto contrario alla proposta dell'onorevole Gitti: avete avuto tanto tempo per discutere e riflettere, adesso la moralità politica chiede di scegliere e non di continuare a proporre altre cose poco limpide e poco chiare (*Applusi*).

PANCRAZIO DE PASQUALE. Chiedo di parlare a favore.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANCRAZIO DE PASQUALE. Signor Presidente, siamo d'accordo sulla richiesta avanzata dal presidente della Commissione speciale poiché riteniamo che il lavoro svolto fin qui attraverso la discussione degli emendamenti ed il dibattito precedente sia giunto ad un punto cruciale: la nuova formulazione del terzo capoverso e dell'articolo 68.

Questa è certamente una questione decisiva e qualificante nei due sensi: o per una reale innovazione dell'intero sistema delle autorizzazioni a procedere; oppure per lasciare le cose come stanno.

È quindi decisivo che su tale aspetto si sviluppi un'ulteriore riflessione da parte di tutti i gruppi politici e di ogni collega.

Credo che a questo punto non si possa votare nella confusione e nella divisione, anche perché da tutta la discussione precedente sono emerse opinioni che possono essere confrontate in quest'Assemblea; occorre dare prova di una reale volontà di cambiamento raggiungendo una larga maggioranza della Camera.

Per queste ragioni credo vi sia la possibilità, anzi che sia necessario, tentare una composizione delle posizioni emerse.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la proposta avanzata dall'onorevole Gitti a conclusione della seduta antimeridiana di oggi — poiché indubbiamente eravamo giunti al termine dei nostri lavori — fa riferimento alla particolare importanza e delicatezza della discussione e del provvedimento concernente la modifica dell'articolo 68 della Costituzione.

Pur rispettando le argomentazioni espresse, tuttavia, dal momento che considero meritevoli di attenzione anche gli argomenti svolti contro la proposta di rinvio del seguito del dibattito, sottopongo all'Assemblea la questione, notando che comunque questa mattina è stato portato avanti un rilevante lavoro sia in termini di dibattito — il che è di per sé significativo — sia in termini di votazioni, che sono state assai numerose.

Passiamo dunque ai voti.

Per agevolare il computo dei voti, dispongo che la votazione sulla proposta dell'onorevole Gitti di rinviare ad altra seduta il seguito del dibattito sia effettuata mediante procedimento elettronico senza registrazione di nomi.

(La Camera approva, con votazione mediante procedimento elettronico senza registrazione di nomi, la proposta dell'onorevole Gitti).

Il seguito del dibattito è pertanto rinviato ad altra seduta.

Autorizzazione di relazione orale.

PRESIDENTE. Comunico che la XIII Commissione Permanente (Agricoltura) ha

deliberato di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente all'Assemblea sulla seguente proposta di legge:

Donazzon ed altri: «Recupero e restauro ambientale dello spazio naturale e del paesaggio agrario della zona di pianura e di parte della zona di collina non compresa nel territorio della comunità montana» (*Rinviata alle Camere dal Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 74 della Costituzione, con messaggio motivato, nella decima legislatura*) (5).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Per fatto personale.

ENRICO TESTA. Chiedo di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENRICO TESTA. Signor Presidente della Camera, in realtà il mio fatto personale riguarda anche lei, perché il collega Lazzati (a cui ho ora inviato un biglietto, per altro molto amichevole) ha concluso un suo intervento affermando che i ministri del governo-ombra del PDS farebbero tutti meglio a stare al fresco.

Ebbene, Presidente Napolitano, siccome lei è stato ministro ombra, se quello è un invito a proteggerci meglio dalla calura di questi giorni, sono completamente d'accordo con il collega; poiché, però, temo che il significato sia un altro, le chiederei di spiegare all'onorevole Lazzati che il linguaggio in quest'aula, relativamente ad alcuni eventi, e soprattutto per l'offesa che è stata portata alla sua persona, Presidente, e non alla mia, andrebbe un pochino moderato (*Applausi dei deputati del gruppo del PDS*).

PRESIDENTE. Onorevole Testa, la ringrazio vivamente per essere intervenuto per fatto personale anche a mio nome. Sono convinto che l'onorevole Lazzati non avesse ben presente l'intero elenco dei membri

dell'ex «Governo-ombra»! Tuttavia, raccogliendo in generale a tutti i colleghi che in quest'aula siano misurate le espressioni, pur nella libertà della polemica politica.

Per lo svolgimento di una interpellanza e di interrogazioni.

ADRIANA POLI BORTONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADRIANA POLI BORTONE. Signor Presidente, vorrei sollecitare la risposta del Governo a cinque interrogazioni che, per la verità, erano già state presentate dalla sottoscritta nel corso della X legislatura e che concernono la politica aziendale della FIAT nel Mezzogiorno d'Italia.

Non mi pare che questo sia un fatto da sottovalutare. Più volte ho sollecitato la Presidenza della Camera a farsi interprete presso il Governo per ottenere una qualsiasi risposta — scritta, orale in Commissione o in Assemblea — su una serie di domande relative al comportamento della FIAT che chiude alcuni stabilimenti, come quello di Lecce, e nel contempo chiede all'Agenzia del Mezzogiorno ulteriori finanziamenti per aprire altri stabilimenti sempre nel Mezzogiorno!

Tutto questo è assurdo! Noi abbiamo ottenuto qualche pallida risposta dal sottosegretario di Stato per il lavoro la scorsa settimana, ma stranamente le mie interrogazioni non sono state accorpate alle altre relative, appunto, ad argomento analogo, in particolare alla politica aziendale della FIAT.

Presidente, io le chiedo di poter ottenere una risposta — almeno nell'XI legislatura e prima che accadano fatti nuovi (il che già si sta verificando, perché la FIAT sta contrattando un accordo con i sindacati) — per conoscere l'orientamento del Governo in merito a questo gravissimo problema.

PRESIDENTE. Onorevole Poli Bortone, la Presidenza si adopererà affinché lei abbia miglior fortuna in questa legislatura, ed in tempi brevi. Credo che non vi fosse disponibilità del Governo a rispondere alle sue

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1992

interrogazioni, ma le assicuro che mi farò carico di intervenire presso il Governo affinché le fornisca le informazioni richieste su situazioni specifiche e politiche di aziende, comprese le maggiori.

AUGUSTO BATTAGLIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AUGUSTO BATTAGLIA. Signor Presidente, nella seduta del 10 luglio, insieme ad altri colleghi, ho presentato un'interpellanza urgente al ministro per i problemi delle aree urbane in relazione alla gravità della situazione degli alloggi e degli sfratti a Roma. Faccio presente che vi sono 26 mila 500 sfratti esecutivi, di cui 7 mila con assegnazione di forza pubblica.

Il giorno successivo anche i colleghi di Napoli hanno presentato una mozione in relazione ad una situazione analoga che si vive nella città partenopea. Nelle grandi aree urbane sicuramente in questi giorni si assisterà a sospensioni degli sfratti per il periodo estivo; ma, una volta passata l'estate, nei primi giorni di settembre gli sfratti riprenderanno, creando grandissime difficoltà nelle città e colpendo soprattutto le famiglie più disagiate, quelle che si trovano, all'ultimo momento, i carabinieri davanti a casa.

Per evitare che ciò avvenga, sarebbe opportuno che il ministro delle aree urbane rispondesse in quest'aula entro il mese di luglio, di modo che, durante il periodo di sospensione degli sfratti e prima che riprendano, siano assunti quei provvedimenti che realisticamente è possibile adottare. Dal momento che i problemi che abbiamo sollevato sono gravi, riteniamo che essi non possano essere affidati esclusivamente alla gestione dei prefetti; oltretutto, le ordinanze prefettizie rispetto agli enti previdenziali (che dispongono di un consistente patrimonio, da utilizzare in modo migliore) hanno un peso molto inferiore di quello di una legge o anche di un decreto-legge.

Con il mio intervento voglio quindi solle-

citare il ministro delle aree urbane, o comunque un rappresentante del Governo, a rispondere in quest'aula alla nostra interpellanza entro il mese di luglio.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Battaglia.

Faccio presente che sarebbe opportuno che i colleghi sollecitassero i loro documenti del sindacato ispettivo attraverso i rispettivi presidenti di gruppo, in modo che, quando nella Conferenza dei presidenti di gruppo si definisce anche la materia delle interpellanze ed interrogazioni da porre all'ordine del giorno, si possano accogliere, nella misura più ampia possibile, le diverse istanze. Faccio altresì presente che il Governo, appena entrato nella pienezza dei suoi poteri, ha chiesto tempo per predisporre adeguate risposte. La Presidenza solleciterà con molta forza l'abbattimento di questi tempi di rodaggio, per fare sì che il Governo risponda tempestivamente su questioni rispetto alle quali una risposta ha un senso se interviene in tempo utile.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Venerdì 17 luglio 1992, alle 10:

Interrogazioni.

La seduta termina alle 13,40.

*IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO STENOGRAFIA
DOTT. VINCENZO ARISTA*

*L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
DOTT. MARIO CORSO*

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia alle 17.*

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1992

VOTAZIONI QUALIFICATE
EFFETTUATE MEDIANTE
PROCEDIMENTO ELETTRONICO

-
- F = voto favorevole (in votazione palese)
C = voto contrario (in votazione palese)
V = partecipazione al voto (in votazione segreta)
A = astensione
M = deputato in missione
P = Presidente di turno

Le votazioni annullate e quelle in cui è mancato il numero legale sono riportate senza alcun simbolo.

Ogni singolo elenco contiene fino a 34 votazioni.

Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.

PAGINA BIANCA

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1992

ELENCO N. 1 (DA PAG. 1238 A PAG. 1254)

Votazione		OGGETTO	Risultato				Esito
Num.	Tipo		Ast.	Fav.	Contr	Magg.	
1	Nom.	a.c.86 1.14	3	81	388	235	Resp.
2	Nom.	0.1.27.1		432	86	260	Appr.
3	Nom.	em. 1.27	4	447	55	252	Appr.
4	Nom.	em. 1.1	3	15	496	256	Resp.
5	Nom.	em. 1.12	6	53	453	254	Resp.
6	Nom.	em. 1.15		85	439	263	Resp.
7	Nom.	em. 1.4	1	86	422	255	Resp.
8	Nom.	em. 1.24	4	133	377	256	Resp.
9	Nom.	em. 1.5,1.16,1.26,1.28 identici	8	191	333	263	Resp.
10	Nom.	em. 1.6	4	178	327	253	Resp.
11	Nom.	em. 1.17	3	293	208	251	Appr.
12	Nom.	em. 1.7	1	84	421	253	Resp.
13	Nom.	em. 1.2,1.8,1.13,1.25 identici	3	218	304	262	Resp.

* * *

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1992

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 13 ■												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ABATERUSSO ERNESTO	C	F	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
ABBATANGELO MASSIMO	F	C	F	C	C	F	F	F					
ABBATE FABRIZIO	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
ABRUZZESE SALVATORE					C	C	C	C	C	C	F	C	C
ACCIARO GIANCARLO	F	C	C	C	F	F	F	F	C	C	F	C	F
AGOSTINACCHIO PAOLO ANTONIO M.	F	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F
AGRUSTI MICHELANGELO	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
AIMONE PRINA STEFANO	F	C	C	C	C	F	F	C	F	F	C	F	F
ALAIMO GINO	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
ALBERTINI GIUSEPPE	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
ALBERTINI RENATO	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
ALESSI ALBERTO	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
ALIVERTI GIANFRANCO	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
ALOISE GIUSEPPE	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
ALTERIO GIOVANNI	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
ALTISSIMO RENATO													C
ALVETI GIUSEPPE	C	F	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
AMEDDA GIANFRANCO		C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F
ANGELINI GIORDANO	C	F	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
ANGELINI PIERO	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
ANGHINONI UBER	F	C	C	C	C	F	F	C	F	F	C	F	F
ANGIUS GAVINO	C	F	F	C	C	C							
ANIASI ALDO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
ANTOCI GIOVANNI FRANCESCO	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
APUZZO STEFANO	A	F	F	C	F	C	C	C	A	A	F	C	
ARMELLIN LINO	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
ARRIGHINI GIULIO	F	C	C	C	C	F	F	C	F	F	C	F	F
ARTIOLI ROSSELLA	C	F	F	C	C	C	C	C					C
ASQUINI ROBERTO	F	C	C	C	C	F	F	C	F	F	C	F	F
ASTONE GIUSEPPE													C
ASTORI GIANFRANCO	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
AYALA GIUSEPPE MARIA	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F
AZZOLINA ANGELO	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AZZOLINI LUCIANO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BABBINI PAOLO						C	C	C	C	C	F	C	C
BACCARINI ROMANO	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
BACCIARDI GIOVANNI	C	F	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
BALOCCHI ENZO	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1992

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 13 ■												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
BALOCCHI MAURIZIO	F	C	C	C	C	F	F	C	F	F	C	F	F
BALZAMO VINCENZO	C			C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
BAMPO PAOLO	F	C	C	C	C	F	F	C	F	F	C	F	F
BARBALACE FRANCESCO	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
BARBERA AUGUSTO ANTONIO					C	C		F	F	F	C	F	
BARGONE ANTONIO	C	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	C	F
BARUFFI LUIGI	C	F	F	C	C	C	C	C		C			C
BARZANTI NEDO	C	F		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BASSANINI FRANCO		F	F	C	C	C		F					F
BATTAGLIA ADOLFO	C	F		A	C	C	C	C	C	C		C	F
BATTAGLIA AUGUSTO	C	F	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
BATTISTUZZI PAOLO						C	C	C	C	F	C	C	
BEKKE TARANTELLI CAROLE JANE	C	F	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
BERGONZI PIERGIORGIO	C	F		C	C	C	C	C					C
BERNI STEFANO	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
BERSELLI FILIPPO	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	C	F	F
BERTEZZOLO PAOLO	C	F	F	C	F	C	C	F	F	F	C	C	F
BERTOLI DANILO	C	F	F	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C
BERTOTTI ELISABETTA	F	C	C	C	C	F	F	C	F	F	C	F	F
BETTIN GIANFRANCO		F	F	C	F	C	C	C	C	C	F	C	
BIAPORA PASQUALINO		F	F	C	C	C	C		C	C	F	C	C
BIANCHINI ALFREDO	C	F		C	C	C	C	C	C			C	F
BIANCO ENZO		F	F	C	C	C	C		C	C	A	C	F
BIANCO GERARDO							C	C	C	F	C	C	
BIASCI MARIO	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	A	C	C
BIASUTTI ANDRIANO	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
BICOCCHI GIUSEPPE	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
BINETTI VINCENZO	C	F	F	C	C	C	C	C			F	C	C
BIONDI ALFREDO	C	F	F	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C
BIRICOTTI GUERRIERI ANNA MARIA	C	F	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
BISAGNO TOMMASO	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
BOATO MARCO	C	F	F	C	F	C	C	C	A	C	F	C	F
BODRATO GUIDO	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
BOGHETTA UGO	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BOGI GIORGIO			F	C	C	C	C						
BOI GIOVANNI	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
BOLOGNESI MARIDA	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BONATO MAURO							C	F	F	C	F	F	F

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1992

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 13 ■												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
BONINO EMMA	C	F											
BONOMO GIOVANNI				C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
BONSIGNORE VITO	C	F	F	C	C	C	C	C	C				C
BORDON WILLER	C	F	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
BORGHEZIO MARIO	F	C	C	C	F	F	C	F	F	F	C	F	F
BORGIA FRANCESCO	C	F	F	C	C				C	C	F	C	C
BORGOGLIO FELICE								C		C	F		C
BORRA GIAN CARLO	C	F	F	C	C	C	C	C		F	C	C	
BORRI ANDREA		F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	
BORSANO GIAN MAURO	C	F	F	C	C		C	C	C	C	F	C	C
BOSSI UMBERTO	F	C	C	C	F	F	C	F	F	F	C	F	F
BOTTA GIUSEPPE	C	F	F	C	F	C	C	C	C	F	C		
BRAMBILLA GIORGIO	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C	F	F	
BREDA ROBERTA	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
BRUNETTI MARIO	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BRUNI FRANCESCO	C	F	F	C	C	C			C	C	F	C	C
BRUNO ANTONIO				C	C	C	C	C	C	F	C	C	
BRUNO PAOLO	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	
BUFFONI ANDREA								C	C	C	F	C	C
BUONTEMPO TEODORO	F	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F
BUTTI ALESSIO	F	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F
BUTTITA ANTONINO													C
CACCAVARI ROCCO FRANCESCO	C	F	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
CACCIA PAOLO PIETRO	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C
CAFARELLI FRANCESCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CALDEROLI ROBERTO	F	C	C	C	F	F	C	F	F	F	C	F	F
CALDORO STEFANO	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	
CALZOLAIO VALERIO	C	F	F	C	C	C	C	F	F	F	C		F
CAMOIRANO ANDRIOLLO MAURA G.	C	F	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
CAMPATELLI VASSILI	C	F	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
CANCIAN ANTONIO	C	F	F	C	C	C	C	C	C		C	C	
CAPRIA NICOLA	C	F	F	C	C	C	C	C					
CAPRILI MILZIADE	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CARADONNA GIULIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CARCARINO ANTONIO	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CARDINALE SALVATORE	C	F	F	C	C	C			C	C	F	C	C
CARELLI RODOLFO	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
CARLI LUCA	C	F	F	C	C	C	C	A	C	F	C	C	

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1992

Nominativi	ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 13												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
CAROLI GIUSEPPE	C	F	F	C	C	C	C	C	C				C
CARTA CLEMENTE	C	C		C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
CARTA GIORGIO	C	F	F		C	C	C	C	C	C	F	C	C
CASILLI COSIMO	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
CASINI CARLO	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
CASINI PIER FERDINANDO	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
CASTAGNETTI PIERLUIGI	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
CASTAGNOLA LUIGI	C	F	F	C	C	C	C	F	F	F	C		F
CASTELLANETA SERGIO	F	C	C	C	C	F	F	C	F	F	C	F	F
CASTELLI ROBERTO	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C	F	F	
CASTELLOTTI DUCCIO	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
CASULA EMIDIO	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
CAVERI LUCIANO						F	F	C	C	C	F	C	F
CECCRE TIBERIO	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
CELLAI MARCO	F	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F
CELLINI GIULIANO	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
CEROTTI GIUSEPPE	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
CERVETTI GIOVANNI	C	F	F	C	C	C	C	F			C	C	
CRSETTI FABRIZIO	C	F	F	C	C	C	C	F	A	F	C	C	F
CHIAVENTI MASSIMO	C	F	F	C	C	C	C			C	C	C	F
CIABARRI VINCENZO	C	F	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
CIAPPI ADRIANO	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
CIAMPAGLIA ANTONIO	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
CICCIOMESSERE ROBERTO	C	F	F	C		C	C	C	C	C	F	C	C
CILIBERTI FRANCO	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
CIMMINO TANCREDI	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
CIONI GRAZIANO	C	F	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
COLAIANNI NICOLA	C	F	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
COLONI SERGIO	C	F	F	C	C			C	C	C	F	C	C
COLUCCI GAETANO	F	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F
COMINO DOMENICO	F	C	C	C	C	F	F	C	F	F	C	F	F
CONCA GIORGIO	F	C	C	C	C	F	F	C	F	F	C	F	F
CONTE CARMELO	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
CONTI GIULIO	F	C	F	C		F	F	F	F	F	C	F	F
CORRAO CALOGERO	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
CORRENTI GIOVANNI	C	F	F	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F
CORSI HUBERT	C	F	F	C	C	C	C	A	C	F	C	C	
CORTESE MICHELE	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1992

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 13 ■												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
COSTA RAFFAELE	C	F	F	A	F							C	
COSTA SILVIA	C	F	F	C	A	C	C	C	C	C	F	C	C
COSTANTINI LUCIANO	C	F	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
COSTI ROBINIO												C	
CRESCO ANGELO GAETANO		F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	C	C
CRIPPA CHICCO	C	F	F	C	F	C	C	C	F	A	F	C	F
CRISTOFORI NINO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CRUCIANELLI FAMIANO	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CULICCHIA VINCENZINO	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
CURCI FRANCESCO	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
D'ACQUISTO MARIO	P	P	P	P	P	P	P	P	C				
D'AIMMO FLORINDO	C	F	F	C	C					C	F	C	C
DAL CASTELLO MARIO	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
D'ALEMA MASSIMO								F	F	C	C	F	
D'ALIA SALVATORE	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	
DALLA CHIESA NAMDO	C	F	F	C	F	C	C	F	F	F	C	C	F
DALLA CHIRSA CURTI MARIA S.		F	F	C	C	C	C	F	F			F	
DALLA VIA ALESSANDRO	C	F	F	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C
D'AMATO CARLO	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C
D'ANDREAMATTEO PIERO	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C
D'AQUINO SAVERIO	C	F	F	C								C	
DE BENETTI LINO				F	C	C		F	F	C	C	F	
DE CAROLIS STELIO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
DEGENNARO GIUSEPPE								C	C	F	C	C	
DEL BASSO DE CARO UMBERTO	C	F	F	C	C	C	C	C			C	C	
DEL BUE MAURO	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C
DELFINO TERESIO	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
DELL'UNTO PARIS	C	F	F	C	C	C	C	C			C	C	
DEL MESE PAOLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DE LORENZO FRANCESCO				C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
DEL PENNINO ANTONIO	C	F	F	C	C	C	C						
DE LUCA STEFANO	M	M	M	M	M	M	M	M	C	C	F	C	
DEMISTRY GIUSEPPE	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
DE PAOLI PAOLO	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C
DE PASQUALE PANCRAZIO ANTONINO	C	F		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DE SIMONE ANDREA CARMINE	C	F	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
DIANA LINO	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
DI DONATO GIULIO	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F			

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1992

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 13 ■												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
FORTUNATO GIUSEPPE MARIO A.	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
FOSCHI FRANCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
FOTI LUIGI	C	F	F	C	C	C	C	C	C			C	
FRACANZANI CARLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
FRAGASSI RICCARDO	F	C	C	C	C	F	F	C	F	F	C	F	F
FRASSON MARIO	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	
FREDDA ANGELO	C	F	F		C	C		F	F	F	C	C	F
FRONTINI CLAUDIO	F	C	C	C	F	F	C	F	F	F	C	F	F
FRONZA CREPAZ LUCIA	C	F	F	C	C	C	A	F	F	F	C	A	
FUMAGALLI CARULLI BATTISTINA	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
GALANTE SEVERINO	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GALASSO ALFREDO	C	F	F	C	F	C	C	F	F	F	C	C	F
GALBIATI DOMENICO	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	
GALLI GIANCARLO	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	
GAMBALE GIUSEPPE	C	F	F	C	F	C	C	F	F	F	C	C	F
GARAVAGLIA MARIAPIA	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	
GARAVINI ANDREA SERGIO	C	F	F	C				C	C	C	C	C	
GARESIO BEPPE	C	F	F		C	C	C	C	C	F	C	C	
GARGANI GIUSEPPE		F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	
GASPARI REMO	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	
GASPAROTTO ISAIA	C	F	F	C	C	C	F	F	C	C	C	F	
GASPARRI MAURIZIO	F	C	F	C	C	F	F	F	F		F	F	
GELPI LUCIANO	C	F	F	F	F	C	C	C	C	F	C	C	
GHEZZI GIORGIO	C	F	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
GIANNOTTI VASCO	C	F	F	C	C	C		F	F		C		F
GIOVANARDI CARLO AMEDEO	C	F	F	C	C	C		C	C	F	C	C	
GIRALDI MAURIZIO		F	F	C	C	C		C	C	F	C	C	
GITTI TARCISIO	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	
GIULIARI FRANCESCO	C	F		C	F	C	C	C	C	F	C	F	
GNUTTI VITO	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C	F	F	
GORACCI ORFEO	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	A	
GORGONI GAETANO								C	C	F	C	F	
GRASSI ALDA	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C	F	F	
GRASSO TANO	C	F	F	C	C	C	F	F					
GRILLI RENATO	C	F	F	C	C	C	F						
GRILLO LUIGI	M	M	M	M	M	M	M	M	M	C	F	C	C
GRIPPO UGO		F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	
GUALCO GIACOMO	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1992

Nominativi	ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 13												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
GUIDI GALILEO	C	F	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
IANNUZZI FRANCESCO PAOLO	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C
IMPEGNO BERARDINO	C	F	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
IMPOSIMATO FERDINANDO	C	F	F	C	C	C	C	F				F	
INGRAO CHIARA	C	F	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
INNOCENTI RENZO	C	F	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
INTINI UGO			F	C									
IODICE ANTONIO	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
IOSSA FELICE	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
IOTTI LEONILDE	C	F		C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
JANNELLI EUGENIO	C	F	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
LABRIOLA SILVANO								C	C	C	F	C	C
LA GANGA GIUSEPPE						C	C	C	C	C	F	C	C
LA GLORIA ANTONIO	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
LAMORTE PASQUALE	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
LANDI BRUNO	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
LA PENNA GIROLAMO	C	F	F	C	C	C	C	C	C		F	C	C
LARIZZA ROCCO	C	F	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
LA RUSSA ANGELO	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
LA RUSSA IGNAZIO BENITO MARIA	F	C	F	C		F	F	F	F	F	C	F	F
LATRONICO FEDE	F	C	C	C	C	F	F	C	F	F	C	F	F
LATTANZIO VITO	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
LATTERI FERDINANDO	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
LAURICELLA ANGELO	C	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	C	F
LAURICELLA SALVATORE	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
LAZZATI MARCELLO LUIGI	F	C	C	C	C	F	F	C	F	F	C	F	F
LECCESE VITO	C	F	F	C	F	C	C	C	F	F	F	C	F
LECCISI PINO	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
LENOCI CLAUDIO	C	F	F	C	C	C	C	C					C
LENTO FEDERICO GUGLIELMO	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LEONE GIUSEPPE										C	F	C	C
LEONI ORSENIGO LUCA	F	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	C	F
LETTIERI MARIO	C	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	C	F
LIA ANTONIO		F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
LOIERO AGAZIO	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
LOMBARDO ANTONINO	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
LONGO FRANCO		F		C	C	C	C	F	F	F	C		F
LO PORTO GUIDO	F	C	F	C		F	F	F	F	F	C	F	F

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1992

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 13 ■												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
LORENZETTI PASQUALE MARIA RITA	C	F	F	C		C			F	F		F	
LUCARELLI LUIGI	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	
LUCCHESI GIUSEPPE	C	F	F	C	C	C	C	C			F	C	C
LUSETTI RENZO		F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
MACCHERONI GIACOMO	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
MACERATINI GIULIO	F	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F
MADAUDO DINO													C
MAGISTRONI SILVIO	F	C	C	C	C	F	F	C	F	F	C	F	F
MAGNABOSCO ANTONIO	F	C	C	C	C	F	F	C	F	F	C	F	F
MAGRI ANTONIO	F	C	C	C	C	F	F	C	F	F	C	F	F
MAGRI LUCIO						C	C	C	C	C	C		
MAIOLO TIZIANA	C	F	F	C	A	C	C	C	A	C	F	C	C
MAIRA RUDI		F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
MALVESTIO PIERGIOVANNI	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
MAMMI' OSCAR	C												
MANCA ENRICO						C	C	C	C				C
MANCINA CLAUDIA	C	F	F	C		C	C	F	F	F		F	
MANCINI GIANMARCO	F	C	C	C	C	F	F	C	F	F	C	F	F
MANCINI VINCENZO	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
MANFREDI MANFREDO	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
MANISCO LUCIO									C	C	C	C	C
MANNINO CALOGERO	C	C	F	C					C				
MANTI LEONE		F	F	C	C	C			C	C	F	C	
MANTOVANI RAMON	C	F	F	C	C		C	C	C	C	C	C	C
MANTOVANI SILVIO	C	F	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
MARCUCCI ANDREA	C	F	F	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C
MARENCO FRANCESCO	F	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F
MARGUTTI FERDINANDO	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
MARIANETTI AGOSTINO	C	F				C	C	C	C	C	F	C	C
MARINI FRANCO		F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
MARINO LUIGI	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MARONI ROBERTO ERNESTO	F	C	C	C	C	F	F	C	F	F	C	F	F
MARRI GERMANO	C	F	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
MARTINAT UGO			F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F
MARTUCCI ALFONSO	C	F	F	C	C	C	C						
MARZO BIAGIO	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
MASINI MADIA	C	F	F	C	C	C	C	F	F	F		F	
MASSANO MASSIMO	F	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1992

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 13 ■												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
MASSARI RENATO	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
MASTELLA MARIO CLEMENTE	C	F	F	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C
MASTRANTUONO RAFFAELE	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C
MASTRANZO PIETRO	C	F	F	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C
MATTEJA BRUNO	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C	F	F	F
MATTEOLI ALTERO	F	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F
MATTIOLI GIANNI FRANCESCO	C	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C
MATULLI GIUSEPPE	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MAZZETTO MARIELLA	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C	F	F	F
MAZZOLA ANGELO	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
MAZZUCONI DANIELA	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
MELELEO SALVATORE	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
MELILLA GIANNI	C	F	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
MELILLO SAVINO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MENSORIO CARMINE	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
MENSURATI ELIO	C	F	F	C	C				C	C	F	C	
MEO ZILIO GIOVANNI	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C	F	F	F
METRI CORRADO	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C	F	F	F
MICHELINI ALBERTO	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
MISASI RICCARDO		F	F	C	C	C	C	C					
MITA PIETRO	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MODIGLIANI ENRICO	C	F			C	C	A	C	C	F	C	F	
MOIOLI VIGANO' MARIOLINA	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
MOMBELLI LUIGI	C	F	F	C	C	C	C	F			C		
MONELLO PAOLO	C	F	F	C	C	C	C	F	F		C	C	F
MONGIELLO GIOVANNI	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
MONTECCHI ELENA	C	F	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
MORGANDO GIANFRANCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MORI GABRIELE	C	F	A	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
MUNDO ANTONIO	C	F	F	F	C	C	C	C	C		F	C	C
MUSSI FABIO	C	F	F	C	C	C		F	F	F	C	C	F
MUSSOLINI ALESSANDRA	F	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	
MUZIO ANGELO	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MANIA DOMENICO		C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F
NAPOLI VITO	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
NARDONE CARMINE	C	F	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
NEGRI LUIGI	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C	F	F	F
NENCINI RICCARDO	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1992

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 13 ■												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
NENNA D'ANTONIO ANNA	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
NICOLINI RENATO	C	F	F	C	C	C	C						
NICOLOSI RINO				C	C	C	C	C	C	F	C	C	
NICOTRA BENEDETTO VINCENZO	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	
NOVELLI DIEGO							F	F	F	C	C		
NUCARA FRANCESCO	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C		
NUCCI MAURO ANNA MARIA	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	
NUCCIO GASPARÉ	C	F	F	C	F	C	C	F	F	F	C	C	F
OCCHETTO ACHILLE		F	F	C	C	C							
OCCHIPINTI GIANFRANCO MARIA E.	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	
OLIVO ROSARIO	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	
ONGARO GIOVANNI	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C	F	F	
ORGIANA BENITO	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	
ORLANDO LEOLUCA		F		C	F	C	C	F	F	F	C	C	F
OSTINELLI GABRIELE	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C	F	F	
PACIUULLO GIOVANNI	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	
PADOVAN FABIO							F	C	F	F	C	F	F
PAGANI MAURIZIO		F	F	C	C	C	C	C					
PAGANO SANTINO FORTUNATO	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	
PAGGINI ROBERTO		F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	
PAISSAN MAURO	C	F	F	C	F	C	C	C	F	A	F	C	F
PALADINI MAURIZIO	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	
PALERMO CARLO	C	F	F	C	F	C	C	F	F	F	C	C	F
PANNELLA MARCO						C	C	C	C	F	C	C	
PAPPALARDO ANTONIO		F	F	F	F	C	F	C	C	C	F	C	C
PARIGI GASTONE	F	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F
PARLATO ANTONIO	F	C	F	C	C	F		F	F		C		F
PASETTO NICOLA	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F
PASSIGLI STEFANO								C	C	F	A	F	
PATARINO CARMINE	F	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F
PATRIA RENZO	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	
PATUELLI ANTONIO		F	F	C	F	C	C	C	C	F	C	C	
PECORARO SCANIO ALFONSO		F	F	C	F	C	C	C	F	A	F	C	F
PELLICANI GIOVANNI	C	F	F	C	C			F	F	C	C	F	
PELLICANO' GEROLAMO	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	
PERABONI CORRADO ARTURO	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C	F	F	
PERANI MARIO	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	
PERINEI FABIO	C	F	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1992

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 13 ■												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PERRONE ENZO	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
PETRINI PIERLUIGI	F	C	C	C	C	F	F	C	F	F	C	F	F
PETROCELLI EDILIO	C	F	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
PETRUCCIOLI CLAUDIO		F	F	C	C	C	C		C	C	C		F
PIERMARTINI GABRIELE	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
PIERONI MAURIZIO	C	F	F	C	F	C	C	C	C	C	A	C	F
PILLITTERI PAOLO	C	F	F	C	C	C	C	C		F	C	C	
PINZA ROBERTO	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	
PIOLI CLAUDIO	F	C	C	C	C	F	F	C	F	F	C	F	F
PIREDDA MATTEO	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C
PIRO FRANCO	C	F	F	C	C	C	C	C					C
PISCITELLO RIMO	C	F	F	C	F	C	C	F	F	F	C	C	F
PISICCHIO GIUSEPPE	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
PIVETTI IRENE MARIA G.	F	C	C	C	C	F	F	C	F	F	C	F	F
PIZZINATO ANTONIO	C	F	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
POGGIOLINI DANILLO	C	F	F	C	C	C		C	C	F	C	F	
POLI BORTONE ADRIANA	F	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F
POLIDORO GIOVANNI	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
POLIZIO FRANCESCO	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
POLLASTRINI MODIANO BARBARA M.	C	F	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
POLLI MAURO	F	C	C	C	C	F	F	C	F	F	C	F	F
POLLICHINO SALVATORE	C	F	F	C	F	C	C	F	F	F	C	C	F
POLVERARI PIERLUIGI	C	F	F	C	C	C	C						C
POTI' DAMIANO	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
PRANDINI GIOVANNI	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
PRATESI FULCO	C	F	F	C	F	C	C	A	C	C	C	C	F
PREVOSTO NELLINO	C	F	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
PRINCIPE SANDRO		F	F	C	F								
PROVERA FIORELLO	F	C	C	C	C	F	F	C	F	F	C	F	F
PUJIA CARMELO						C	C	C	C	C	F	C	C
RAFFAELLI MARIO		F	F	C	F	C	C	C	C	C	F	C	
RANDAZZO BRUNO	C	F	F	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C
RAPAGNA' PIO		F	F	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C
RATTO REMO	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F
RAVAGLIA GIANNI	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F
RAVAGLIOLI MARCO	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
REBECCHI ALDO	C	F	F	C	C	C	F	F	F	F	C	C	F
RECCHIA VINCENZO	C	F	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1992

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 13 ■												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
REICHLIN ALFREDO	C	F	F	C	C	C	C	F				F	
REINA GIUSEPPE	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
RENZULLI ALDO GABRIELE	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
RICCIUTI ROMEO	C	F	F	C	C	C	C	C				C	
RIGGIO VITO	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	
RIGO MARIO	F	C	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	F
RINALDI ALFONSINA	C	F	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
RINALDI LUIGI	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	
RIVERA GIOVANNI	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
RIZZI AUGUSTO	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F		
RODOTA' STEFANO	C	F	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	
ROGNONI VIRGINIO	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	
ROJCH ANGELINO	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	
ROMANO DOMENICO	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
ROMEO PAOLO'	C	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C	
ROMITA PIERLUIGI							C	C			C		
RONCHI EDOARDO	C	F	F	C	F	C	C	A	F	F	F	C	F
RONZANI GIANNI WILMER	C	F	F	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F
ROSINI GIACOMO	C	F	F	C	F	C	C	C	C	F	C	C	
ROSSI ALBERTO	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	
ROSSI LUIGI	F	C	C	C	F	F	C	F	F	F	C	C	F
ROSSI MARIA CRISTINA	F	C	C	C	F	F	C	F	F	F	C	F	F
ROSSI ORESTE	F	C	C	C	F	F	C	F	F	F	C	F	F
ROTIROTI RAFFAELE		F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	
ROZZA GIUNTELLA LAURA	C	F	F	C	F	C	C	F	F			F	
RUBERTI ANTONIO	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	
RUSSO IVO		F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
RUSSO RAFFAELE	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	
RUSSO SPENA GIOVANNI	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C		
RUTELLI FRANCESCO						C	C	A	C	F	C	F	
SACCONI MAURIZIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SALERNO GABRIELE	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	
SALVADORI MASSIMO	C	F	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
SANESE NICOLAMARIA	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	
SANGALLI CARLO	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	
SANGIORGIO MARIA LUISA	C	F	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
SANGUINETI MAURO	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C		
SANNA ANNA	C	F	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1992

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 13 ■												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
SANTONASTASO GIUSEPPE	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
SANTORO ITALICO	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F
SANTUZZI GIORGIO	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
SANZA ANGELO MARIA							C	C	C	F	C	C	
SAPIENZA ORAZIO	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
SARETTA GIUSEPPE	C	F		C	C	C	C	C	C	F	C	C	
SARRITZU GIANNI	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SARTORI MARCO FABIO	F	C	C		C	F	F	C	F	F	C	F	F
SARTORI LANCIOTTI MARIA A.	C	F	F	C	C	C	F	F	F	C	C	F	
SARTORIS RICCARDO	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	
SAVINO NICOLA							C	C	C	F	C	C	
SAVIO GASTONE		F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	
SBARBATI CARLETTI LUCIANA	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	
SBARDELLA VITTORIO	C	F	F	C	C	C	C						
SCALIA MASSIMO	C	F	F	C	F	C	C	C			F		
SCARFAGNA ROMANO							C	C	C	F	C	C	
SCARLATO GUGLIELMO	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	
SCAVONE ANTONIO FABIO MARIA	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	
SEGNI MARIOTTO							C	C	F	F	C		
SENKSE SALVATORE	C	F	F	C	C	C	F	F	F	C	C	F	
SERAFINI ANNA MARIA		F	F	C	C	C	F	F	F	C	C	F	
SERRA GIANNA	C	F	F	C	C	C	F	F	F	C	C	F	
SERRA GIUSEPPE	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	
SERVELO FRANCESCO	F	C	F	C	F	F	F	F		F	F		
SESTERO GIANOTTI MARIA GRAZIA	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	
SGARBI VITTORIO							C	C	F	C	C		
SIGNORILE CLAUDIO					C	C	C	C					
SILVESTRI GIULIANO	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C		
SITRA GIANCARLO	C	F	F	C	C	C	F	F	F	C	F		
SODDU PIETRO	A	F	A	C	A	C	C	C	C	F	C	C	
SOLAROLI BRUNO	C	F	F	C	C	C	F	F	F	C	C	F	
SOLLAZZO ANGELINO	C	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C	
SORICE VINCENZO		F	F	C	C	C	C	C	C	F	C		
SORIKRO GIUSEPPE CARMINE	C	F	F	C	C	C	F	F	F	C	C	F	
SOSPISI NINO	F	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F
SPERANZA FRANCESCO	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
SPINI VALDO		F	F	C									
STANISCIÀ ANGELO	C	F	F	C	C	C	F	F	F	C	C	F	

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1992

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 13 ■												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
VIGNERI ADRIANA	C	F	F	C		C			F	F	C	C	
VIOLANTE LUCIANO	C	F	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
VISANI DAVIDE		F	F	C	C	C	C						
VISCARDI MICHELE	F	F	F	C	C	C	C	C	C		C	C	
VISENTIN ROBERTO	F	C	C	C	C	F	F	C	F	F	C	F	F
VITI VINCENZO	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	
VITO ALFREDO	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	
VITO ELIO	C	F	F	C	F	C	C	C	C	F	C	C	
VOZZA SALVATORE	C	F	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
WIDMANN HANS	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	
ZAGATTI ALFREDO	C	F	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F
ZAMBON BRUNO	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	
ZAMPIERI AMEDEO	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	
ZANFERRARI AMBROSO GABRIELLA	C	F	F	C	C	C	C	C	C		C		
ZANONE VALERIO	C	F	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	
ZARRO GIOVANNI	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	
ZAVETTIERI SAVERIO	C	F	A	C	A	C	A	C	C	C	F	C	C
ZOPPI PIETRO	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1992

abete grafica s.p.a.
Via Prenestina, 683
00155 Roma